



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)

e dal Ministro dell'interno (MINNITI)

e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ALFANO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2017

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa	»	23
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	32
Relazione tecnica	»	47
Disegno di legge	»	67
Testo del decreto-legge	»	68

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge si rende necessario ed urgente per apprestare misure adeguate a definire sempre più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale nonché i relativi ricorsi giurisdizionali in considerazione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e delle impugnazioni giurisprudenziali, collegato alle crisi internazionali in atto.

I dati relativi alle richieste di protezione internazionale negli anni 2013-2016 sono riportati di seguito.

Nel 2013 le domande di protezione internazionale sono state 26.620. Nello stesso anno sono state esaminate 23.634 posizioni, con i seguenti esiti: 3.078 riconoscimenti di *status* di rifugiato (13 per cento), 5.564 riconoscimenti di *status* di protezione sussidiaria (24 per cento), 5.750 trasmissioni degli atti al questore per rilascio del permesso umanitario (24 per cento), 9.175 non riconosciuti (39 per cento), e 67 altri esiti (0 per cento).

Nel 2014 le domande di protezione internazionale sono state 63.456. Nello stesso anno sono state esaminate 36.270 posizioni con i seguenti esiti: 3.641 riconoscimenti di *status* di rifugiato (10 per cento), 8.338 riconoscimenti di *status* di protezione sussidiaria (23 per cento), 10.034 trasmissioni degli atti al questore per rilascio del permesso umanitario (28 per cento), 13.122 non riconosciuti (36 per cento), 1.095 irreperibili (3 per cento) e 40 altri esiti (0 per cento).

Nel 2014 l'incremento delle domande rispetto al 2013 è stato pari al 143 per cento.

Nel 2015 le domande di protezione internazionale sono state 83.970. Nello stesso

anno sono state esaminate 71.117 posizioni con i seguenti esiti: 3.555 riconoscimenti di *status* di rifugiato (5 per cento), 10.225 riconoscimenti di *status* di protezione sussidiaria (14 per cento), 15.768 riconoscimenti di *status* di protezione umanitaria (22 per cento), 37.400 non riconosciuti (53 per cento), 4.103 irreperibili (6 per cento) e 66 altri esiti (0 per cento).

Nel 2015 l'incremento delle domande rispetto al 2014 è stato pari al 32,33 per cento, mentre quello delle decisioni rispetto all'anno precedente è pari al 96,06 per cento (eliminando quasi tutte le situazioni arretrate del 2014).

Dal 1° gennaio 2016 al 30 dicembre 2016 le richieste di asilo sono state 123.600. Le decisioni delle Commissioni territoriali sono state 91.102 con i seguenti esiti: 4.808 riconoscimenti di *status* di rifugiato (5 per cento), 12.873 riconoscimenti di *status* di protezione sussidiaria (14 per cento), 18.979 riconoscimenti di *status* di protezione umanitaria (21 per cento), 51.170 non riconosciuti (56 per cento), 3.084 irreperibili (4 per cento) e 188 altri esiti (0 per cento).

Rispetto al 2015 nel 2016 le domande sono aumentate del 47,20 per cento mentre le decisioni sono aumentate del 28,10 per cento.

L'esponenziale aumento delle domande di asilo dirette alle Commissioni territoriali si è tradotto, evidentemente, in un altrettanto esponenziale incremento del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle decisioni amministrative. Sul punto è sufficiente considerare che:

presso il tribunale di Milano i procedimenti di protezione internazionale iscritti nell'anno 2013 erano pari a 591, nell'anno 2014 erano 636, nell'anno 2015 si è regi-

strata una crescita esponenziale con 1.674 iscrizioni; nel corso dell'anno 2016 si rileva un numero di iscrizioni pari a circa 400 mensili (con la conseguenza che proiettando il dato su base annua si arriverebbe a fine 2016 a circa 4.800 procedimenti);

presso i distretti delle corti di appello di Catania e Ancona, il numero dei procedimenti iscritti nel 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari al 300 per cento circa;

presso i distretti delle corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro, Cagliari, Firenze, il numero dei procedimenti iscritti nell'anno 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari a 50 per cento circa;

il numero dei procedimenti di protezione internazionale iscritti presso il tribunale di Roma presenta il seguente andamento: anno 2013: n. 1.595; anno 2014: n. 1.973; anno 2015 (fino al 29 luglio): n. 1.580; dunque il numero dei nuovi procedimenti iscritti sino al 31 dicembre 2015 può individuarsi in circa 2.700, con conseguente incremento rispetto al numero dei procedimenti sopravvenuti nell'anno 2013 in misura pari al 70 per cento;

il numero dei procedimenti iscritti presso il tribunale di Napoli sino a settembre 2015 è pari a 1.291, a fronte di 816 procedimenti iscritti nel 2014;

presso il tribunale di Torino il numero dei procedimenti iscritti nel corso dell'anno 2016 è di circa 350 al mese (sì che proiettando il dato su base annuale può stimarsi un numero di iscrizioni pari a 4.200 circa).

L'afflusso eccezionale di migranti impone, pertanto, di velocizzare da un lato i tempi di identificazione delle persone e dall'altro di ridurre i tempi di definizione delle procedure, tanto amministrative quanto giurisdizionali, volte ad accertare lo *status* di persona internazionalmente protetta per chi ne presenta domanda.

A tal fine, le disposizioni del presente decreto sono rivolte a potenziare la capacità e

l'efficienza del sistema, con l'obiettivo di comprimere i tempi per la definizione della posizione giuridica dei cittadini stranieri e avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio.

Accanto all'obiettivo di accertare più rapidamente il diritto alla protezione internazionale, il provvedimento si propone di intensificare gli strumenti idonei ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri in condizione di soggiorno irregolare, in particolare attraverso il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione e nuove risorse finanziarie per l'esecuzione dei rimpatri.

ANALISI COMPARATA

1. *Specializzazione dell'organo giurisdizionale*

Gli organi di impugnazione di primo grado sono specializzati in nove Stati membri.

Organo di impugnazione specializzato in materia di asilo e immigrazione	Belgio, Paesi Bassi, Svezia
Organo di impugnazione specializzato in materia di asilo	Grecia, Francia, Malta, Polonia, Irlanda, Regno Unito

Esigenze di specializzazione, sia pure relativamente all'autorità di prima istanza, sono alla base delle disposizioni della direttiva 2013/32/UE (attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2015) che, all'articolo 4, paragrafo 1, prevede che «per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in nu-

mero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva». Lo stesso articolo, inoltre, prevede al successivo paragrafo 4 che il personale dell'autorità accertante abbia ricevuto una formazione adeguata. Gli scopi di tutela del richiedente posti a fondamento delle richiamate disposizioni europee non possono essere pienamente raggiunti ed attuati a prescindere da un'adeguata formazione del personale di magistratura che integra l'organo giurisdizionale di impugnazione. Difatti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e l'Alto Commis-

sariato delle Nazioni Unite per i rifugiati da tempo evidenziano tra le principali criticità del sistema italiano l'assenza di un organo di impugnazione specializzato.

2. Gradi di impugnazione

I sistemi di impugnazione presenti nei diversi Stati membri si articolano su un numero variabile di gradi di giudizio.

Un gran numero di sistemi di impugnazione riservano l'esame in fatto e in diritto esclusivamente al primo grado.

<p>Un grado di impugnazione</p>	
<pre> graph LR A[decisione (amministrativa) di primo grado] --> B(impugnazione in fatto e diritto) </pre>	<p>È il caso di due Stati membri: Ungheria e Lettonia.</p> <p>Il sistema di impugnazione si articola in un unico grado con esame in fatto e in diritto.</p>
<p>Due gradi di impugnazione - secondo grado esclusivamente su profili di legittimità</p>	
<pre> graph LR A[decisione (amministrativa) di primo grado] --> B(impugnazione in fatto e diritto) B --> C(impugnazione su legittimità) </pre>	<p>È il caso di otto Stati membri: Francia, Spagna, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Paesi Bassi e Romania.</p> <p>L'esame in fatto e in diritto è riservato esclusivamente al primo grado.</p> <p>Il procedimento di secondo grado può aver ad oggetto esclusivamente profili di legittimità.</p>
<p>Tre gradi di impugnazione con un solo esame in fatto e in diritto</p>	
<pre> graph LR A[decisione (amministrativa) di primo grado] --> B(impugnazione in fatto e diritto) B --> C(impugnazione su legittimità) C --> D(impugnazione su legittimità) </pre>	<p>È il caso di cinque Stati membri: Austria, Estonia, Irlanda, Polonia e Regno Unito.</p> <p>L'esame in fatto e in diritto è riservato al solo primo grado di impugnazione.</p> <p>I procedimenti di secondo e terzo possono verteere esclusivamente su questioni di legittimità. In Austria l'autorità competente per il ricorso di terzo grado è la Corte costituzionale.</p>

3. *Giudice unico*

I ricorsi di impugnazione di primo grado sono esaminati sempre da un giudice unico in dieci Stati membri. Si tratta di: Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Irlanda, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania, Croazia, Slovacchia.

Un giudice unico esamina, di regola (sono possibili situazioni diverse), i ricorsi di impugnazione di primo grado in quattro Stati membri: Belgio, Regno Unito, Lettonia, Paesi Bassi.

ILLUSTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento si compone di quattro capi.

Il capo I reca le norme occorrenti all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo nonché alla semplificazione del ricorso giurisdizionale avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (articolo 1).

Alla predetta sezione specializzata è attribuita, altresì, ogni altra controversia in materia non solo di protezione internazionale, ma

anche di immigrazione e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, già devoluta alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

Il numero delle sezioni specializzate è fissato in quattordici sull'intero territorio nazionale. I tribunali distrettuali sede delle sezioni specializzate sono i seguenti: Roma, Catanzaro, Bari, Catania, Palermo, Venezia, Firenze, Milano, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari, Brescia e Lecce.

L'individuazione degli uffici presso i quali collocare le istituende sezioni è avvenuta sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate, negli anni 2015 e 2016, da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata.


Nella tabella che segue si riportano i tribunali presso i quali sono costituite le sezioni specializzate con la relativa area di competenza regionale o intraregionale o interregionale e il numero delle domande di protezione internazionale esaminate, nel corso dell'anno 2015, dalle commissioni territoriali o dalle sezioni distaccate aventi sede nel territorio di competenza delle istituite sezioni.

REGIONE	SEDI SEZIONI SPECIALIZZATE	ESAMINATI ANNO 2015
LAZIO ABRUZZO	ROMA	11.254
CALABRIA	CATANZARO	7.709
PUGLIA 1	BARI	7.444
SICILIA 2	CATANIA	7.124
SICILIA 1	PALERMO	6.611
VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO	VENEZIA	5.691
LOMBARDIA 1	MILANO	4.716
CAMPANIA - MOLISE	NAPOLI	4.467

REGIONE	SEDI SEZIONI SPECIALIZZATE	ESAMINATI ANNO 2015
EMILIA ROMAGNA - MARCHE	BOLOGNA	4.027
PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA	TORINO	3.790
TOSCANA - UMBRIA	FIRENZE	2.927
SARDEGNA	CAGLIARI	2.297
LOMBARDIA 2	BRESCIA	1.612
PUGLIA 2 - BASILICATA	LECCE	1.491
TOTALE		71.160

Il seguente isogramma fornisce la rappresentazione grafica della presunta distribuzione degli affari tra le sezioni (compiuta sempre sulla base del numero delle domande

esaminate in sede amministrativa di cui all'ultima colonna della tabella che precede) e consente di rilevare l'equilibrata ripartizione del carico di lavoro.



L'articolo 2 prevede che i giudici che compongono le sezioni specializzate vengano scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze, muovendo dalla premessa secondo cui l'esame di queste tipologie di controversie richiede una specifica formazione. La Scuola superiore della magistratura viene pertanto investita del compito di organizzare, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010, e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, corsi di formazione specificamente destinati ai magistrati che intendono acquisire una specifica formazione in materia. Nella medesima prospettiva si prevede che ai fini dell'assegnazione del personale di magistratura alle sezioni specializzate si riconosca preferenza ai magistrati in possesso di una specifica competenza per essere stati addetti, per almeno due anni, alla trattazione delle controversie attratte nella competenza delle nuove sezioni ovvero per aver partecipato ai descritti corsi di formazione. In considerazione del fatto che le informazioni sui Paesi di origine sono rese disponibili in lingua inglese, si prevede espressamente che la conoscenza di tale lingua sia considerata positivamente ai fini dell'assegnazione alle citate sezioni. Vengono quindi stabiliti specifici obblighi di formazione a carico dei giudici assegnati alle sezioni: si prevede infatti che nei tre anni successivi all'assegnazione gli stessi debbano partecipare, con cadenza almeno annuale, alle sessioni di aggiornamento professionale organizzate secondo le modalità previste per i corsi di formazione. A decorrere dal terzo anno dall'assegnazione alle sezioni gli obblighi di aggiornamento professionale vanno assolti mediante la partecipazione a specifici corsi con cadenza almeno biennale. È previsto che specifiche sessioni delle iniziative formative debbano essere dedicate alle tecniche di svolgimento del colloquio e, in particolare, del metodo

DCM, originariamente elaborato dalla polizia norvegese per interrogare i minori e ritenuto dall'EASO il metodo più valido al livello europeo per intervistare i richiedenti asilo. Il metodo DCM è quello attualmente impiegato per la condizione delle interviste in Francia, Germania, Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Grecia e Italia.

La concreta organizzazione della sezione specializzata è rimessa al Consiglio superiore della magistratura, che provvede con propria delibera, nel rispetto del principio di specializzazione. Si prevede, infine, che con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura siano determinate le modalità con cui è assicurato, con cadenza almeno biennale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate, al fine di uniformare il più possibile gli orientamenti giurisprudenziali e organizzativi.

Presso le sezioni specializzate viene accentrata la competenza per i procedimenti in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea rientranti nella giurisdizione ordinaria e di competenza del tribunale (articolo 3). Non si incide pertanto nel riparto tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa e si mantiene ferma la competenza dell'ufficio onorario del giudice di pace prevista dall'ordinamento vigente.

In particolare alle sezioni specializzate sono assegnate le controversie:

in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Si tratta dei ricorsi contro tutti quei provvedimenti che possono comportare la negazione del diritto di soggiorno in Italia per i cittadini europei, senza che sia comminata la sanzione più grave dell'allontanamento;

in materia di allontanamento dei cittadini europei e dei loro familiari per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e nel caso in cui vengano a cessare le condizioni che avevano determinato il diritto di soggiorno, regolate dall'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 150 del 2011, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale adottati nei confronti di cittadini europei, di cui all'articolo 20-ter del decreto legislativo n. 30 del 2007;

in materia di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2005, e cioè a seguito di uno specifico accertamento valutativo vincolante della Commissione territoriale, attratte, per pacifica giurisprudenza di legittimità, nella giurisdizione ordinaria, stante la sussistenza di una situazione giuridica di diritto soggettivo in capo al richiedente (si vedano, tra le tante, le sentenze della Corte di cassazione n. 26481 del 2011 e n. 11535 del 2009);

in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare.

Si prevede inoltre espressamente che, pur trattandosi di una sezione specializzata, non opera il disposto dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile - che include nell'elenco delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale quelle devo-

lute alle sezioni specializzate - e il tribunale giudica le controversie di competenza delle istituende sezioni in composizione monocratica.

L'articolo 4 individua i criteri di competenza territoriale delle sezioni, incardinati, a seconda dei casi:

 sul luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato;

 sul luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, ovvero il centro di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in cui è presente il ricorrente;

 sul luogo in cui il richiedente ha la dimora.

L'articolo 5 prevede espressamente, sul modello delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003, che nelle materie devolute alle sezioni specializzate le competenze che la legge riserva al presidente del tribunale spettano al presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Il capo II reca disposizioni intese ad accelerare i tempi per la definizione delle procedure amministrative e giurisdizionali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché interventi in materia di esecuzione penale esterna e messa alla prova.

L'articolo 6 apporta varie modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (procedure per il riconoscimento della protezione internazionale), intese ad accelerare tanto le procedure amministrative quanto quelle giurisdizionali.

In particolare, le lettere *a)*, *b)* e *e)* del comma 1 apportano modifiche agli articoli 11, 12 e 33 del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, intese ad individuare modalità di notifica più celeri per gli atti e i provvedimenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della prote-

zione internazionale e ad individuare con certezza il momento in cui si perfeziona la notifica nei casi in cui il richiedente si renda irreperibile, contravvenendo agli obblighi di cooperazione imposti dalla legislazione nazionale (articolo 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008), che, in conformità al diritto dell'Unione europea (articolo 13 della direttiva 2013/32/UE), impone al richiedente di comunicare ogni variazione di domicilio.

Ulteriore effetto delle nuove disposizioni in tema di notifiche sarà quello di sollevare da tali oneri amministrativi gli uffici immigrazione delle questure, che potranno impegnare le medesime risorse nello svolgimento degli altri compiti connessi alla gestione del fenomeno a fronte del segnalato incremento delle domande di asilo.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 11 citato ribadisce, pertanto, che le notificazioni sono validamente effettuate all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ovvero presso i centri o le strutture che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 costituiscono per il richiedente domicilio legale.

Per le notificazioni ai richiedenti asilo che non usufruiscono di misure di accoglienza e non sono destinatari di misure di trattenimento le Commissioni territoriali, che ad oggi si avvalgono delle questure, faranno ricorso al servizio postale, secondo le disposizioni della legge n. 890 del 1982 (lettera *a*), capoverso *3-bis*). Quando per l'inidoneità del domicilio comunicato, la notificazione risulta impossibile, essa si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione l'avviso di ricevimento da cui risulta tale impossibilità.

Per i richiedenti presenti nei centri e nelle strutture di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015 ovvero trattenuti nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, si prevede che le notificazioni

siano effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura che provvede alla consegna all'interessato dandone immediata comunicazione alla Commissione con le stesse modalità (lettera *a*), capoverso *3-ter*). Ove la consegna dell'atto notificato sia impossibile per irreperibilità del destinatario, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione il messaggio del responsabile del centro che ne dà comunicazione. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione, il responsabile del centro è considerato ad ogni effetto di legge pubblico ufficiale (lettera *a*), capoverso *3-septies*).

Ove il richiedente abbia fornito un indirizzo di posta elettronica certificata, le notificazioni potranno essere effettuate a tale indirizzo. In tal caso, ove il messaggio di posta elettronica non possa essere recapitato per cause imputabili al destinatario, la notificazione si intende eseguita quando diviene disponibile nella casella di posta della Commissione l'avviso di mancata consegna (lettera *a*), capoverso *3-quater*).

Ove la notifica sia stata eseguita senza la consegna all'interessato per inidoneità del domicilio dichiarato, per impossibilità del recapito all'indirizzo di posta certificata fornito dal richiedente o comunque per irreperibilità del richiedente, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale (lettera *a*), capoverso *3-quinquies*).

Delle modalità di notifica così individuate e delle conseguenze della comunicazione di un domicilio inidoneo ovvero dell'allontanamento ingiustificato dai centri che costituiscono domicilio legale, il richiedente è informato al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale ovvero al momento dell'ingresso nel centro (lettera *a*), capoverso *3-sexies*).

La lettera *b*) stabilisce che le Commissioni territoriali procedono alla convocazione

dell'interessato con le stesse modalità con cui si provvede alla notifica di ogni altro atto o provvedimento della Commissione.

La lettera *e*) rinvia, per gli atti e i provvedimenti di revoca o cessazione della protezione internazionale, di competenza della commissione nazionale per l'asilo, alle modalità di notifica stabilite per gli atti delle commissioni territoriali, salvo che, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, i provvedimenti debbano essere notificati dalle Forze di polizia.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6 novella l'articolo 14 del decreto legislativo n. 28 del 2005, prevedendo un obbligo espresso di videoregistrazione del colloquio personale del richiedente innanzi alla Commissione territoriale. Sono dettate le modalità di trascrizione del colloquio con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale, nonché di conservazione del *file* contenente la videoregistrazione. Sono individuate inoltre le modalità di verbalizzazione da seguire quando, per qualsiasi motivo, non può procedersi alla videoregistrazione del colloquio.

La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 6 riscrive la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale. Rimeditando la scelta compiuta dal legislatore del 2011 con l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150, si prevede che tali controversie siano regolate dal rito camerale, di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anziché dal rito sommario di cognizione. La modifica del rito applicabile si giustifica sulla base delle evidenze statistiche che evidenziano una durata dei procedimenti in materia non ancora in linea con gli *standard* europei e, comunque, non compatibile con le ragioni di urgenza che sottendono questa materia. Nella definizione europea di qualità della procedura di asilo, la celerità dei tempi di risposta va di pari passo con la capacità di sostenere le valutazioni e le decisioni secondo parametri condivisi di buone pratiche. I

tempi dilatati del procedimento sono da ascrivere, in buona parte, al periodo che intercorre tra il deposito del ricorso e la prima udienza, pari, in media, a circa dodici mesi. Si tratta di una fase procedimentale che può essere, di regola, eliminata prevedendo che l'udienza va fissata non in ogni caso ma esclusivamente quando è necessario procedere a specifici adempimenti. Ciò è possibile valorizzando la fase amministrativa innanzi alle Commissioni territoriali e, in particolare, il colloquio con il richiedente protezione, prevedendo, come specificato alla lettera *c*), che si proceda sempre e obbligatoriamente alla videoregistrazione del medesimo, con obbligo a carico della Commissione convenuta di depositare in cancelleria, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia del *file* contenente la videoregistrazione. Entro lo stesso termine la Commissione deve depositare, in esecuzione di quanto previsto dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 sulle procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale, tutta la documentazione su cui si basa la decisione impugnata. Il contraddittorio, inteso come intervento dialettico delle parti nel corso del giudizio, che, come tale, ben può realizzarsi su prove costituite, è garantito per iscritto, così da assicurare la ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Il rito processuale camerale descritto, a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, si presenta conforme ai principi costituzionali e al «modello internazionale» di giusto processo che rinviene i propri principali fondamenti nelle norme parametro di cui agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte costituzionale italiana ha più volte ribadito la piena compatibilità costituzionale dell'opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze

di speditezza e semplificazione, per il rito camerale (*ex multis*: sentenza n. 103 del 1985, ordinanza n. 35 del 2002), anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi.

La giurisprudenza costituzionale «è costante nell'affermare che la previsione del rito camerale per la composizione di conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti [...] "purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione"» (sentenza n. 103 del 1985, ordinanze n. 121 del 1994 e n. 141 del 1998).

La compatibilità del modello processuale previsto dal legislatore con la regola del giusto processo garantita dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione, va valutata, *ex* articolo 117 della Costituzione, in relazione alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CO.D.U.).

Il modello processuale in questa sede delineato, peraltro, non si espone alla variabilità delle regole processuali applicabili al rito camerale disciplinato, in via generale, dall'articolo 737 e seguenti del codice di procedura civile, in relazione alla quale il giudice delle leggi (ordinanza n. 170 del 2009) pare richiedere che sia garantita la facoltà dell'impugnazione del provvedimento finale anche per motivi di merito, in considerazione dell'elevato tasso di predeterminazione delle regole e delle scadenze procedurali che caratterizza il rito in questa sede introdotto: è previsto il termine legale per il deposito di note difensive da parte dell'amministrazione convenuta e per il deposito della documentazione rilevante da parte della Commissione territoriale che ha adottato la decisione impugnata; si prevede che il giudice debba avvalersi, per la decisione, delle informazioni sul Paese di origine tenuta dalla Commissione nazionale;

sono dettati i casi in cui va fissata l'udienza; è previsto il termine entro cui l'interessato può depositare una propria nota conclusoria.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte giust., sent. 28 luglio 2011, causa C-69/10, *Brahim Samba Diouf c. Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration*) ha stabilito, infatti, che la disciplina statale sui procedimenti relativi alle richieste di asilo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Va preso atto che, in forza della giurisprudenza della CO.D.U., le garanzie sottese al diritto al ricorso effettivo dinanzi ad un giudice si modulano differentemente a seconda della natura della materia processuale (penale, civile e amministrativa) e del tipo di grado di giudizio. Le limitazioni nei confronti di tali garanzie devono poi rispondere sempre al principio di proporzionalità.

Secondo l'interpretazione fornita dalla CO.D.U., la garanzia dell'udienza orale è ineludibile per i processi penali, mentre nei processi civili o amministrativi può essere sottoposta a consistenti restrizioni. La valutazione in ordine all'ammissibilità dei limiti opponibili al diritto alla tutela giurisdizionale va compiuta muovendo dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, a norma del quale un diritto garantito dalla Carta può essere limitato, a patto che la limitazione non leda il contenuto essenziale, sia legittima, proporzionata, riconosciuta dal diritto dell'Unione, prevista dalla legge, persegua obiettivi di interesse generale e sia necessaria al fine di tutelare altri diritti o altre libertà.

La CO.D.U. ha più volte ribadito che le procedure per il riconoscimento dell'asilo e del soggiorno dello straniero non devono osservare tutte le garanzie previste dall'articolo 6 della CEDU (CO.D.U., grande Camera, sent. 5 ottobre 2012, causa n. 39652/98, *case of Maaouia v. France*).

In particolare, può farsi rinvio alle interpretazioni dell'articolo 6 della CEDU operate dalla CO.D.U. (quarta sezione, 12 novembre 2002, causa n. 28394/95, case of Döry v. Sweden; seconda sezione, 8 febbraio 2005, causa n. 55853/00, case of Miller v. Sweden), per cui l'udienza orale può non aver luogo quando sussistono circostanze eccezionali: in particolare quando le decisioni riguardano domande di diritto o aventi complessi profili tecnici.

Basti al riguardo richiamare il seguente passo: «La Corte constata che il diritto ad un'udienza pubblica implichi necessariamente il diritto ad una audizione orale. Tuttavia, l'obbligo di tenere una udienza pubblica non è assoluto. Così, l'udienza può non tenersi, se una parte inequivocabilmente rinuncia a tale diritto o non sono ravvisabili questioni di pubblico interesse che rendono necessaria l'udienza stessa» (CO.D.U., sent. 12 novembre 2002, causa n. 28394/95, citata, punto 37).

Dunque, aderendo alle posizioni della CO.D.U., deve ritenersi che esigenze di economia processuale e di effettività giustificano la rinuncia, di regola, all'udienza orale e consentono di delineare un modello processuale che si conclude con una decisione assunta in base agli atti e ai documenti scritti prodotti dalle parti. L'udienza orale dovrà, invece, essere assicurata laddove sia necessario audire l'interessato, richiedere oralmente chiarimenti alle parti ovvero quando occorra ai fini dell'attività di raccolta e di apprezzamento delle prove (CO.D.U., Corte plenaria, 29 novembre 1991, causa n. 11826/85, case of Helmers v. Sweden).

Quanto osservato risulta conforme al disposto dell'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE, a norma del quale gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice in caso di rigetto della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione umanitaria.

In particolare, ai paragrafi 3, 4 e 5, così recita la direttiva:

paragrafo 3: «Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE quantomeno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado»;

paragrafo 4: «Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non rendono impossibile o eccessivamente difficile tale accesso»;

paragrafo 5: «gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso».

La direttiva 2013/32/UE pone poi uno specifico onere di collaborazione a carico del giudice nella ricerca dei riscontri di quanto il ricorrente dichiara, in ragione della oggettiva «debolezza» della parte richiedente.

Nella direttiva nulla si prevede, e non potrebbe essere altrimenti, in merito all'articolazione del procedimento giurisdizionale di impugnazione, rimessa alla legislazione interna di ciascuno Stato membro, purché sia assicurato il rispetto dei principi appena richiamati. Sul punto di conseguenza non risultano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Sulla base di tali considerazioni, il giudice costituzionale austriaco (Tribunale costituzionale austriaco, *Verfassungsgerichtshof* (VFGH), sentenza 14 marzo 2012, U 466/11-18; U 1836/11-13) ha escluso che il mancato riconoscimento dell'udienza orale nel processo davanti all'*Asylgerichtshof* (organo

giurisdizionale) relativo alla domanda di asilo si ponesse in contrasto con il parametro di costituzionalità rappresentato dall'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (e, dunque con gli articoli 5 e 6 della CEDU), dal momento che nel procedimento amministrativo precedente davanti al *Bundesasylamt* l'udienza orale era stata assicurata alle parti. Il Tribunale costituzionale austriaco riconosce la necessità di un'udienza orale nel procedimento di asilo davanti all'*Asylgerichtshof* solamente nel caso in cui emergano elementi non presenti nei motivi adottati nella domanda di asilo davanti al *Bundesasylamt*, elementi che richiedono ulteriori approfondimenti o che sono indispensabili per integrare i fatti o le prove allegate nella domanda. Solo a quel punto l'udienza orale diviene necessaria, in quanto condizione per la conoscenza degli elementi di causa.

Il modello processuale camerale delineato nell'articolo in esame si presenta con tratti meno «radicali» rispetto a quello ritenuto esente da profili di incostituzionalità da parte del Tribunale costituzionale austriaco, posto che si prevede che l'udienza orale abbia luogo non soltanto quando occorre per l'attività di raccolta delle prove o perché si è in presenza di elementi nuovi o è comunque indispensabile ai fini dell'integrazione dei fatti e delle prove allegate nella domanda, ma anche in ogni caso in cui il giudice, visionata la videoregistrazione, ritenga necessario sentire personalmente il richiedente o chiedere chiarimenti alle parti. È espressamente previsto che se la videoregistrazione non è stata prodotta l'interessato deve essere sentito in udienza.

Il contraddittorio tra le parti si declina per iscritto anche nel subprocedimento per la sospensione del provvedimento impugnato, nel quale si procede alla fissazione dell'udienza quando ricorrono i presupposti già descritti. Si mantiene la regola attualmente prevista dagli articoli 19 e 5 del decreto legislativo n. 150 del 2011, relativa alla non impugna-

bilità del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, dunque, la non sua reclamabilità *ex* articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Il procedimento camerale è definito, con decreto, entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso (il vigente articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 fissa in sei mesi il termine per la conclusione del procedimento). Il decreto è sempre comunicato dalla cancelleria e non è reclamabile (è pacifico che il doppio grado di merito non è costituzionalmente necessario), ma esclusivamente ricorribile per cassazione entro il termine ordinario, che decorre sempre dal momento della comunicazione del provvedimento. L'eliminazione secondo grado di merito è pienamente compatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che, nella causa Samba Diouf (C-69/10), ha rilevato che il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della legislazione dell'Unione europea non dà diritto ad un certo numero di gradi di giudizio. Sul punto si rinvia al paragrafo 3 della sezione II della presente relazione sull'analisi comparata. Né potrebbe ritenersi che l'esigenza di razionalizzazione dei tempi processuali potrebbe essere ugualmente soddisfatta sostituendo all'appello un reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, sul modello del reclamo camerale *ex* articolo 739 del codice di procedura civile, in quanto si giungerebbe in tal modo a gravare le sezioni specializzate di un doppio grado di merito, aggravando in termini insostenibili il carico del giudice dell'impugnazione di primo grado. Inoltre, i flussi dei procedimenti di protezione internazionale attualmente registrati presso le corti di appello sono tali da non consentire la costituzione di sezioni specializzate presso il giudice di secondo grado.

È previsto espressamente che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera per i procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

Si prevede, infine, che ove la decisione della Commissione territoriale impugnata abbia rigettato la domanda di protezione internazionale perché inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, ove il ricorso sia integralmente respinto, nel liquidare il compenso del difensore motivi espressamente la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Le lettere *d)* e *f)* dell'articolo 6 contengono disposizioni di coordinamento delle norme vigenti con le nuove disposizioni processuali.

L'articolo 7 reca le modifiche occorrenti a coordinare le disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2011 (riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione) con la nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.

Si prevede inoltre che le nuove sezioni specializzate sono competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, pacificamente compresa, per diritto vivente, nella giurisdizione ordinaria. Viene pertanto aggiunto un articolo al decreto legislativo n. 150 del 2011 con cui si prevede che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione, in tal modo risolvendo un contrasto interpretativo presente nella giurisprudenza di merito relativamente al rito processuale applicabile alle controversie in parola (trattate, a seconda dei casi, con il rito camerale o con il rito ordinario di cognizione).

L'articolo 8 reca varie modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale).

In particolare, la lettera *b)*, numero 1), integra la disposizione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale per consentire la conservazione della misura restrittiva nei confronti del richiedente già destinatario di un provve-

dimento di respingimento, analogamente a quanto già previsto per i richiedenti protezione trattenuti in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione. La disposizione si fonda sulla omogeneità contenutistica e funzionale tra respingimento ed espulsione e sulla *eadem ratio* di apprestare misure idonee ad evitare il rischio di fuga di cittadini stranieri che possono presentare richieste pretestuose e strumentali.

Si prevede poi (articolo 8, comma 1, lettera *b)*, numero 3)), che la partecipazione del richiedente asilo ai procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri abbia luogo, di regola, a distanza, mediante collegamento audiovisivo, che si svolge con modalità tali da assicurare la contestuale ed effettiva visibilità delle persone presenti, nonché il diritto del richiedente e del suo difensore a consultarsi riservatamente. Un'analoga disposizione (articolo 10, comma 1, lettera *b)*) è introdotta per la convalida dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di allontanamento adottati a norma degli articoli 20 e 20-*bis* del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante disposizioni relative al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

L'articolo 8, lettera *d)*, prevede che i prefetti, d'intesa con i comuni, anche attraverso i Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti presso ogni prefettura, promuovano ogni iniziativa utile a diffondere la prassi già avviata di impiegare i richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, nello svolgimento di attività con finalità di carattere sociale in favore delle collettività locali, al fine di favorirne l'integrazione nel tessuto sociale della località in cui sono ospitati.

Per favorire il coinvolgimento dei richiedenti asilo in tali attività, si prevede la stipula da parte delle prefetture di protocolli d'intesa con i comuni e le organizzazioni del terzo settore.

A tal fine, l'ente locale può presentare un progetto per accedere ai fondi europei destinati all'immigrazione e all'asilo. Ai fini dell'assegnazione delle risorse europee sono esaminati con priorità i progetti presentati dai comuni che prestano servizi di accoglienza che fanno parte del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Le altre disposizioni dell'articolo 8 recano disposizioni di coordinamento del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015 con la nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.

L'articolo 9, lettera *a*), modifica il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con disposizioni riguardanti il regime di annotazione dello *status* di protezione internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (lettera *a*), numero 1)) e il regime di allontanamento dei lungo soggiornanti, e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall'Italia (lettera *a*), numero 2)).

Tali disposizioni sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione n. 2013/0276, allo stadio di parere motivato complementare *ex* articolo 258 TFUE, avviata dalla Commissione europea per mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/UE relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

In particolare, la disposizione di cui al numero 1 della lettera *a*) è volta a sanare quella parte della procedura di infrazione in cui la Commissione europea ha contestato il mancato recepimento dell'articolo 1, numero 8), della direttiva 2011/51/UE che ha introdotto nella direttiva 2003/109/UE l'articolo 19-*bis* al fine di disciplinare il regime di annotazione dello *status* di protezione in-

ternazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi che abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno degli Stati membri.

Attualmente l'articolo 9, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sulla disciplina dell'immigrazione prevede solo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale rechi, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il» e riporti, di seguito, la data in cui la protezione è stata riconosciuta. Questa fattispecie, tuttavia, copre solo il caso in cui la protezione internazionale sia concessa dall'Italia a cittadini di Paesi terzi che siano anche titolari di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato dall'Italia stessa. Invece la casistica prevista dalla direttiva 2011/51/UE è molto più complessa e, al fine di sanare la citata procedura di infrazione, occorre contemplare anche le ipotesi in cui i lungo soggiornanti, liberi di circolare sull'intero territorio europeo, abbiano ottenuto il permesso UE di lungo soggiorno da un primo Stato membro e la protezione internazionale da un secondo Stato membro.

Pertanto, con le disposizioni introdotte alla lettera *a*) si prevede l'obbligo per le istituzioni italiane di attivarsi quando ad un cittadino di Paese terzo, titolare di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato dall'Italia, sia stata concessa (per la prima volta o anche a seguito di trasferimento) la protezione internazionale da un altro Stato membro, e questo secondo Stato membro, nelle more del rilascio di un proprio permesso UE di lungo soggiorno, abbia richiesto alle istituzioni italiane di aggiornare il permesso italiano riportando nel campo «annotazioni» la dicitura «protezione internazionale rilasciata da [nome del secondo Stato membro] il [data del rilascio]». In tal caso, le istituzioni italiane sono tenute ad aggiornare il

documento italiano entro tre mesi dalla richiesta del secondo Stato membro.

Se, invece, è l'Italia a concedere per la prima volta, oppure ad assumere secondo le regole del trasferimento, la protezione internazionale di un cittadino di Paese terzo titolare di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato da un secondo Stato membro, è obbligo delle istituzioni italiane richiedere al secondo Stato membro di annotare su quel permesso di lungo soggiorno la protezione internazionale dell'Italia; il secondo Stato membro dovrà aggiornare il proprio documento entro tre mesi dalla richiesta italiana.

La disposizione di cui al numero 2) della lettera *a)* è, invece, volta a superare la contestazione della Commissione europea relativa al mancato recepimento dell'articolo 1, numero 7), lettera *a)*, della direttiva 2011/51/UE, limitatamente alla prima parte dei paragrafi *3-bis* e *3-ter*, introdotti nell'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE. La disposizione, che introduce all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 il comma *11-bis*, disciplina l'allontanamento dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari. Detto allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il divieto di espulsione e di respingimento, di cui all'articolo 19, comma 1, verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.

La lettera *b)* reca due disposizioni che mirano ad accelerare e semplificare i procedimenti per il rilascio del nulla osta al ricon-

giungimento familiare dei cittadini stranieri. Si prevede, infatti, che l'istanza, corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali e di alloggio, sia inoltrata dal richiedente in via telematica al competente sportello unico per l'immigrazione. In conseguenza della semplificazione introdotta, si prevede il dimezzamento (da 180 a 90 giorni) del termine per il rilascio del medesimo nulla osta.

L'articolo 10 reca disposizioni di coordinamento della disciplina della libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea di cui al decreto legislativo n. 30 del 2007 con la disciplina delle nuove sezioni specializzate, oltre alle già citate previsioni in materia di convalida dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di allontanamento dei medesimi cittadini dell'Unione europea.

L'articolo 11 prevede un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di magistrati negli uffici sedi delle sezioni specializzate di nuova istituzione fino ad un massimo di venti unità, diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria, da parte di migranti presenti sul territorio nazionale, nonché ulteriori procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.

Si prevede di corrispondere ai magistrati applicati presso le sedi giudiziarie il 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per un periodo di diciotto mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi.

L'articolo 12 reca disposizioni rivolte a potenziare la funzionalità degli organismi amministrativi deputati all'esame delle domande di protezione internazionale. L'obiettivo è di conferire carattere di maggiore stabilità e professionalità al sistema di valutazione delle domande di asilo, attraverso l'assunzione di personale altamente qualificato da impiegare a titolo continuativo ed esclusivo presso le Commissioni territoriali per

il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo, in modo da elevare ulteriormente la capacità di risposta del sistema, sia in termini quantitativi, sia in termini di qualità ed equità del processo decisionale.

L'articolo 13 ha la finalità di sostenere interventi educativi nonché programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e per consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova. Si prevede che il Ministero della giustizia possa procedere all'assunzione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e quindi con copertura delle posizioni vacanti, di unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale.

L'articolo 14 prevede l'incremento di dieci unità del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenziamento della presenza della rete diplomatica e consolare nel medesimo continente, connesse anche all'emergenza in materia di immigrazione.

Il capo III del provvedimento reca disposizioni intese a garantire le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, con particolare riguardo alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, nonché l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri che non hanno diritto a soggiornarvi.

L'articolo 15 inserisce una nuova disposizione nell'articolo 4 del citato testo unico cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che mira a dare puntuale attuazione alla disposizione dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1987/

2006, istitutivo del sistema di informazione Schengen di seconda generazione, individuando nel direttore della Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'interno - in virtù della sua specifica competenza - l'autorità amministrativa competente ad adottare la decisione di inserire in tale sistema una segnalazione effettuata al fine di rifiutare l'ingresso nel territorio nazionale di un cittadino di un Paese terzo, nei confronti del quale esistono fondati motivi di ritenere che abbia commesso un reato grave o indizi concreti circa l'intenzione di commetterlo nel territorio di uno Stato membro.

Le ipotesi di minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che il citato regolamento individua a fondamento della suddetta decisione assumono particolare pregnanza con riferimento alla possibilità che un soggetto ponga in essere atti di terrorismo. In considerazione di ciò, la disposizione prevede che la decisione sia adottata su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo, atteso che tale organismo - presieduto dal direttore della polizia di prevenzione - è composto da rappresentanti delle Forze di polizia e delle Agenzie di *intelligence* e svolge, tra l'altro, compiti di analisi e valutazione delle notizie sul terrorismo interno e internazionale pervenute al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il comma 2 dell'articolo attribuisce alla competenza funzionale del TAR del Lazio il contenzioso relativo alle predette decisioni, in considerazione della omogeneità con i ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato già attribuiti alla competenza del medesimo TAR.

L'articolo 16 reca una novella al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, intesa ad assicurare una celere definizione dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione per

motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale adottati dal Ministro e di quelli per motivi di prevenzione del terrorismo adottati dal Ministro o su sua delega dal prefetto.

Atteso il particolare carattere di urgenza del provvedimento che mira a salvaguardare gli interessi dello Stato alla sicurezza pubblica e la necessità che la posizione dello straniero venga definita nel più breve tempo occorre assicurare una corsia «preferenziale» ai procedimenti giurisdizionali attinenti a tali provvedimenti.

La nuova disposizione introduce una nuova lettera *m-sexies*) all'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, prevedendo una nuova ipotesi di rito abbreviato che, nel rispetto del diritto di difesa dell'interessato, permetta di contemperare le esigenze di prevenzione a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.

Si rammenta altresì che il numero di espulsioni annue adottate per motivi di sicurezza nazionale, attesa la particolarità della fattispecie, è molto esiguo. In particolare si rappresenta che nel corso del 2015 sono state disposte 40 espulsioni, 34 nel 2016 e 2 nel 2017.

L'articolo 17 fornisce una cornice normativa alle misure organizzative che l'Italia si è impegnata ad adottare, nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, anche in conseguenza dell'individuazione, da parte dell'Unione europea, di misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea, come l'Italia, nel fronteggiare la crisi venutasi a creare nel Mediterraneo, in conseguenza degli afflussi eccezionali di migranti, attraverso la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale tra tutti gli Stati membri, nonché con l'invio di squadre dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), di Frontex ed altre agenzie competenti, nei Paesi sottoposti ad una maggiore pressione, con il fine di fornire un supporto operativo nelle procedure di identificazione e di rilevamento delle impronte digitali (decisioni (UE) 2015/1523

del 14 settembre 2015 e 2015/1601 del 22 settembre 2015).

A tal fine, il Ministero dell'interno ha provveduto ad individuare alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di *hot spot*, in cui sono canalizzati i flussi di migranti e all'interno dei quali è effettuato un primo *screening* sanitario, per rilevare la necessità e l'urgenza di cure più appropriate e l'eventuale presenza di condizioni di vulnerabilità. Successivamente sono avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni di base, tra cui, in particolare, la volontà del migrante di richiedere protezione internazionale. Al migrante viene, altresì, fornita ogni informazione utile sul programma di ricollocazione all'interno di altri Stati membri dell'Unione europea nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione, che ai sensi degli articoli 9 e 14 del regolamento (UE) n. 603/2013 (cosiddetto regolamento Eurodac) costituisce un obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea,

L'articolo 17 inserisce, pertanto, un articolo aggiuntivo (articolo 10-ter) nel citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo, al comma 1, lo svolgimento di tali funzioni nell'ambito delle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia), oppure nell'ambito delle strutture governative di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale, previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del

2015, all'interno delle quali, oltre alle attività di primo soccorso e assistenza, sono effettuate le attività di preidentificazione descritte.

Il comma 2 dell'articolo aggiuntivo specifica che l'obbligo di procedere tempestivamente al prelievo delle impronte ricorre altresì in ogni ipotesi in cui il cittadino straniero sia rintracciato in condizione di irregolarità nel territorio nazionale.

Il comma 3 stabilisce che il rifiuto reiterato del cittadino straniero di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici, denotando la volontà del migrante di ostacolare la propria identificazione e di sottrarsi agli obblighi di cooperazione imposti anche dalle norme europee, può motivare l'adozione della misura del trattenimento, presso un centro di permanenza per i rimpatri, per il tempo strettamente indispensabile e comunque per un tempo massimo di trenta giorni, assistito dalle garanzie giurisdizionali previste dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ossia la comunicazione e la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, l'assistenza del difensore alla relativa udienza e l'accesso al gratuito patrocinio. Laddove il cittadino straniero che rifiuta di sottoporsi ai rilievi in parola sia un richiedente protezione internazionale, competente alla convalida della misura restrittiva sarà il tribunale sede della sezione specializzata, già competente per ogni provvedimento in materia di protezione internazionale. Negli altri casi, la competenza alla convalida è del giudice di pace ai sensi dell'articolo 14 citato. La possibilità di ricorso a misure restrittive intese a prevenire la fuga dei migranti che rifiutano di farsi prendere le impronte digitali è in linea con le direttive europee sia in tema di rimpatrio (articolo 15 della direttiva 2008/115/CE) che di accoglienza dei richiedenti asilo (articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/33/UE). In tal senso, peraltro, sono orientate anche le conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni del 9

ottobre 2014, tenendo conto che l'identificazione sistematica, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali concorrono a garantire la piena attuazione del sistema europeo comune di asilo.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo aggiuntivo, i cittadini stranieri sono informati delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico.

L'articolo 18 interviene, con il comma 1, sull'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserendovi un comma 9-*septies* volto a regolamentare il Sistema informativo automatizzato (SIA), gestito dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e finalizzato, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, ad assicurare la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare. Il sistema, finanziato con fondi europei, potrà essere operativo entro il 2017. Inoltre, al fine di realizzare un più elevato livello di condivisione, tra gli uffici interessati, delle informazioni relative a ciascuno straniero, la norma prevede l'interconnessione con le pertinenti banche dati delle Forze di polizia, nonché con il Sistema per la gestione dell'accoglienza (SGA) istituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno, che sarà in grado di tracciare il percorso del cittadino straniero in Italia, dal suo ingresso nel territorio fino al termine del processo di prima accoglienza, concluso con l'ottenimento dello *status* di protezione internazionale e l'attivazione per il tramite dello SPRAR del processo di integrazione sociale, ovvero con la sua espulsione dal territorio o infine con il suo trasferimento in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Il comma 3 dell'articolo 18 mira a ricomprendere nelle attribuzioni delle direzioni distrettuali antimafia le indagini per i delitti di

associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti. Oggi, infatti, le attribuzioni sono limitate alle indagini per i delitti associativi finalizzati a commettere il delitto aggravato di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione e non anche alle forme aggravate di cui al comma 3 e di cui al comma 3-*ter* dello stesso articolo.

L'articolo 19 contiene più disposizioni finalizzate a garantire l'effettività dei provvedimenti di espulsione.

Il comma 1 dell'articolo ridenomina i centri destinati al trattenimento dei cittadini stranieri in attesa dell'esecuzione del rimpatrio, non più centri di identificazione ed espulsione (CIE) ma centri di permanenza per i rimpatri.

Il comma 2, lettera *a*), dell'articolo modifica l'articolo 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 (Esecuzione dell'espulsione), prevedendo il prolungamento del termine massimo di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio dello straniero già detenuto presso strutture carcerarie per almeno novanta giorni. Attualmente, lo straniero che sia stato già trattenuto presso strutture carcerarie per un periodo pari a novanta giorni, può essere trattenuto presso un CIE, ai fini della esecuzione del decreto di espulsione, per un ulteriore periodo massimo di trenta giorni. Tale termine potrebbe, tuttavia, non essere sufficiente a consentire il tempestivo completamento degli adempimenti indispensabili all'esecuzione del rimpatrio, quale ad esempio il rilascio del titolo di viaggio da parte delle rappresentanze diplomatiche. Al fine di superare tali criticità, la norma prevede la possibilità di prorogare il suddetto termine per un ulteriore periodo di quindici giorni, previa convalida dell'autorità giudiziaria, nei casi in cui risultino particolarmente complesse le procedure di identificazione o quelle di organizzazione del rimpatrio.

La lettera *b*) del medesimo comma 1 modifica l'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che disciplina l'ipotesi dell'espulsione comminata dall'autorità giudiziaria a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, inserendo un nuovo comma 9-*bis* che prevede la possibilità per il giudice che irroga la misura dell'espulsione di disporre il temporaneo ripristino della detenzione carceraria dello straniero, nel caso in cui, per cause di forza maggiore - quali avverse condizioni meteo, scioperi, cancellazioni dei voli - non risulti possibile eseguire il viaggio di rimpatrio nei tempi programmati. L'intervento si rende necessario al fine di colmare una lacuna dell'ordinamento che ha comportato criticità sul piano operativo.

Il comma 3 dell'articolo 19 prevede il potenziamento dei centri di permanenza per il rimpatrio di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di superare le problematiche connesse alle ridotte capacità ricettive delle suddette strutture, il cui numero - attualmente ridotto a quattro, con una capienza di 359 posti in totale - risulta esiguo rispetto alle esigenze connesse agli attuali flussi migratori. In particolare, l'ampliamento della rete dei centri - in modo da garantirne una distribuzione omogenea sul territorio nazionale - è previsto al fine di rendere più efficace l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La dislocazione delle nuove strutture sarà individuata, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base di criteri che privilegiano un rapido e agevole accesso alle stesse, nonché l'utilizzo di strutture pubbliche già esistenti che possono essere riconvertite allo scopo.

Il comma 4 dell'articolo prevede un'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'interno adeguata a coprire i maggiori oneri finanziari destinati a coprire le spese derivanti dalla necessità di incrementare le attività di esecuzione coattiva dei provvedimenti di espulsione.

Il comma 5 dell'articolo 19, concernente il trattamento economico applicabile al personale civile e militare della Croce Rossa italiana, che, tra le varie funzioni, assicura anche lo svolgimento di attività umanitarie presso i centri per cittadini stranieri, mira a risolvere dubbi interpretativi sulla disciplina vigente del trattamento economico da

riconoscere al medesimo personale soggetto ai processi di mobilità.

Il capo IV del decreto, prevede che il Governo relazioni al Parlamento per i primi tre anni dopo l'entrata in vigore del decreto, sullo stato di attuazione delle norme di cui si tratta (articolo 20) e reca le disposizioni transitorie (articolo 21), finanziarie (articolo 22) e l'entrata in vigore (articolo 23).

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

E' necessario affrontare mediante specifici interventi normativi d'urgenza l'esponenziale aumento del numero delle richieste di asilo registrato nel Paese negli ultimi anni e, in particolare, negli anni 2015 e 2016. Le crisi umanitarie in corso, prima fra tutte la Siria, hanno fatto aumentare il numero delle persone che cercano protezione internazionale in Europa. Siria ed Eritrea sono i primi due paesi d'origine dei 170.757 migranti arrivati in Italia via mare nel 2014 (rispettivamente 39.651 e 33.559 persone). La sola crisi siriana dal 2011 ha costretto alla fuga più di 10 milioni di civili, il 45% della popolazione complessiva.

I dati relativi alle richieste di protezione internazionale rivolte alle Commissioni amministrative territoriali negli anni 2013-2016 sono i seguenti.

Nel 2013 le domande di protezione internazionale sono state 26.620. Nello stesso anno sono state esaminate 23.634 posizioni, con i seguenti esiti: 3.078 status di rifugiato (13%), 5.564 status di protezione sussidiaria (24%), 5.750 trasmissione degli atti al Questore per rilascio del permesso umanitario (24%), 9.175 non riconosciuti (39 %), e 67 altri esiti (0 %).

Nel 2014 le domande di protezione internazionale sono state 63.456. Nello stesso anno sono state esaminate 36.270 posizioni con i seguenti esiti: 3.641 status di rifugiato (10%), 8.338 status di protezione sussidiaria (23%), 10.034 trasmissione degli atti al Questore per rilascio del permesso umanitario (28%), 13.122 non riconosciuti (36 %), 1.095 irreperibili (3%) e 40 altri esiti (0 %).

Nel 2014 l'incremento delle domande rispetto al 2013 è stato pari al 143%.

Nel 2015 le domande di protezione internazionale sono state 83.970. Nello stesso anno sono state esaminate 71.117 posizioni con i seguenti esiti: 3.555 status di rifugiato (5%), 10.225 status di protezione sussidiaria (14%), 15.768 status di protezione umanitaria (22%), 37.400 non riconosciuti (53 %), 4.103 irreperibili (6%) e 66 altri esiti (0 %).

Nel 2015 l'incremento delle domande rispetto al 2014 è stato pari al 32,33 %, mentre quello delle decisioni rispetto all'anno precedente è pari al 96,06% (eliminando quasi tutte le situazioni arretrate del 2014).

Dal 1° gennaio 2016 al 30 dicembre 2016 le richieste di asilo sono state 123.600. Le decisioni delle Commissioni territoriali sono state 91.102 con i seguenti esiti: 4.808 status di rifugiato (5%), 12.873 status di protezione sussidiaria (14%), 18.979 status di protezione umanitaria (21%), 51.170 non riconosciuti (56 %), 3.084 irreperibili (4%) e 188 altri esiti (0%).

Rispetto al 2015 nel 2016 le domande sono aumentate del 47,20% mentre le decisioni sono aumentate del 28,10%.

L'esponenziale aumento delle domande di asilo dirette alle Commissioni territoriali si è tradotto, evidentemente, in un altrettanto esponenziale incremento del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle decisioni amministrative. Sul punto è sufficiente considerare che:

- presso il tribunale di Milano i procedimenti di protezione internazionale iscritti nell'anno 2013 erano pari a 591, nell'anno 2014 erano 636, nell'anno 2015 si è registrata una crescita esponenziale con 1674 iscrizioni; nel corso dell'anno 2016 si rileva un numero di

iscrizioni pari a circa 400 mensili (con la conseguenza che proiettando il dato su base annua si arriverebbe a fine 2016 a circa 4800 procedimenti);

- presso i distretti delle Corti di appello di Catania e Ancona, il numero dei procedimenti iscritti nel 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari al 300% circa;
- presso i distretti delle Corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro, Cagliari, Firenze, il numero dei procedimenti iscritti nell'anno 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari a 50% circa.
- il numero dei procedimenti di protezione internazionale iscritti presso il tribunale di Roma presenta il seguente andamento: anno 2013: n. 1.595; anno 2014: n.1.973; anno 2015 (fino al 29 luglio): n. 1.580; dunque il numero dei nuovi procedimenti iscritti sino al 31 dicembre 2015 può individuarsi in circa 2700, con conseguente incremento rispetto al numero dei procedimenti sopravvenuti nell'anno 2013 in misura pari al 70%;
- il numero dei procedimenti iscritti presso il tribunale di Napoli sino a settembre 2015 è pari a 1291, a fronte di 816 procedimenti iscritti nel 2014;
- presso il tribunale di Torino il numero dei procedimenti iscritti nel corso dell'anno 2016 è di circa 350 al mese (si che proiettando il dato su base annuale può stimarsi un numero di iscrizioni pari a 4200 circa).

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e l'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNCHR) da tempo evidenziano tra le principali criticità del sistema italiano l'assenza di un organo di impugnazione specializzato.

Esigenze di specializzazione, sia pure relativamente all'autorità amministrativa di prima istanza, sono alla base delle disposizioni della Direttiva 2013/33/UE (attuata con il Dlgs. n. 142 del 2015) che, all'articolo 4, comma 1, prevede che *“per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande a norma della presente Direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente Direttiva”*. Lo stesso articolo, inoltre, prevede al successivo comma 4 che *“il personale dell'autorità accertante abbia ricevuto una formazione adeguata”*. Gli scopi di tutela del richiedente posti a fondamento delle richiamate disposizioni europee non possono essere pienamente raggiunti ed attuati a prescindere da un'adeguata formazione del personale di magistratura che integra l'organo giurisdizionale di impugnazione.

Gli organi di impugnazione di primo grado sono specializzati in nove Stati membri: Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Grecia, Francia, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito.

Le evidenze statistiche rappresentano una durata dei procedimenti in materia di asilo non ancora in linea con gli standard europei e, comunque, non compatibile con le ragioni di urgenza che sottendono questa materia. Nella definizione europea di qualità della procedura di asilo, la celerità dei tempi di risposta va di pari passo con la capacità di sostenere le valutazioni e le decisioni secondo parametri condivisi di buone pratiche.

In Italia il sistema giudiziale di impugnazione si articola su tre gradi, due dei quali consentono un esame in fatto e in diritto. Un gran numero di sistemi di impugnazione degli altri Stati membri riservano, invece, l'esame in fatto e in diritto esclusivamente al primo grado d'impugnazione. E' il caso della Francia, Spagna, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Paesi Bassi, Romania Austria, Estonia, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Ungheria e Lettonia.

Con lo schema di DL in analisi si prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo nonché disposizioni per la semplificazione del ricorso giurisdizionale per l'impugnazione delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Alla sezione specializzata è attribuita, ogni controversia in materia non solo di protezione internazionale - compresa la competenza alla convalida del trattenimento del richiedente asilo

- ma anche di immigrazione e libera circolazione dei cittadini comunitari nonché di accertamento dello stato di apolidia, già devoluta alla competenza del Tribunale in composizione monocratica. Rimane fermo il perimetro della giurisdizione amministrativa e della competenza dell'ufficio del giudice di pace.

La semplificazione proposta prevede la soppressione dell'appello avverso la decisione del Tribunale e la sostituzione del rito sommario di cognizione, che regola attualmente le controversie di cui si tratta, con un procedimento camerale, con udienza eventuale, che prevede l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria, della videoregistrazione del colloquio presso la Commissione.

La partecipazione del richiedente asilo all'udienza di convalida del trattenimento è garantita attraverso un collegamento audiovisivo tra i centri di trattenimento e gli uffici giudiziari competenti.

Più nel dettaglio e riassuntivamente, si propone:

- la costituzione di una sezione specializzata per la protezione internazionale in 14 tribunali con sede in capoluogo di distretto di corte d'appello. In particolare, i tribunali distrettuali individuati quali sede delle sezioni specializzate sono i seguenti:

- ROMA
- CATANZARO
- BARI
- CATANIA
- PALERMO
- VENEZIA
- FIRENZE
- MILANO
- NAPOLI
- BOLOGNA
- TORINO
- CAGLIARI
- BRESCIA
- LECCE.

Si prevede che la Scuola superiore della magistratura provveda ad organizzare, in collaborazione con l'UNHCR e con l'EASO, i corsi di formazione iniziale e di successivo aggiornamento periodico obbligatori per i giudici assegnati alle sezioni specializzate.

- l'eliminazione, di regola, dell'udienza in primo grado; il giudice monocratico decide sulla base degli atti; è imposto per legge alla Commissione territoriale di depositare in giudizio la documentazione esaminata nella fase amministrativa;
- di attribuire al giudice il potere di disporre l'udienza per l'audizione del richiedente soltanto ove necessario (in proposito va rammentato che la Commissione deve ascoltare il richiedente, salvo che non ritenga di dover accogliere la domanda sulla base degli elementi in suo possesso, e che in molti casi l'accoglimento della richiesta dipende da ragioni legate alla situazione del Paese di origine, acquisibili per via documentale); già nel sistema vigente la giurisprudenza di legittimità ritiene non necessaria l'udienza in sede giurisdizionale;
- l'obbligatorietà della videoregistrazione del colloquio innanzi la Commissione;
- la decisione dell'impugnazione, con decreto camerale (prevedendo un termine di durata del procedimento di 4 mesi);
- l'eliminazione del grado di appello, tenuto conto che già il procedimento di primo grado costituisce, per molti aspetti, una duplicazione del procedimento amministrativo e considerato che, come già rilevato, in numerosi altri ordinamenti europei il controllo giurisdizionale si esaurisce, in fatto, in un unico grado di merito.

Sempre in prospettiva di semplificazione e accelerazione delle procedure di protezione internazionale, si adottano misure dirette a introdurre modalità di notifica più celeri per gli atti e i provvedimenti amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e ad individuare con certezza il momento di perfezionamento della notifica nei casi in cui il richiedente si renda irreperibile, contravvenendo agli obblighi di cooperazione imposti dalla legislazione nazionale (art. 5, d. lgs. n. 142/2015, art. 11, comma 2, d. lgs. n. 25/2008 cit.), che, in conformità al diritto comunitario (art. 13 direttiva 2013/32UE), impone al richiedente di comunicare ogni variazione di domicilio.

Accanto all'obiettivo di accertare più rapidamente il diritto alla protezione internazionale, il provvedimento si propone di intensificare gli strumenti idonei ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri in condizione di soggiorno irregolare: in particolare prevedendo nuove norme in materia di identificazione dei cittadini stranieri, il potenziamento della rete dei centri per i rimpatri e lo stanziamento di nuove risorse finanziarie per l'esecuzione dei rimpatri.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

1. Codice di Procedura Civile;
2. Ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941;
3. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
4. Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
5. Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
6. Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
7. Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150;
8. Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
9. Decreto legge 30 ottobre 1995 n.451;
10. Decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251;
11. Decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto-legge in esame, modifica ed innova i provvedimenti elencati al punto precedente, mediante la novella delle norme che vengono modificate: per istituire la nuova competenza, per materia, delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; per semplificare e implementare il tasso di efficienza delle notificazioni degli atti e dei provvedimenti amministrativi delle Commissioni territoriali; per prevedere la videoregistrazione del colloquio personale del richiedente protezione internazionale innanzi alle Commissioni territoriali, disciplinando le forme di messa a disposizione del file per l'autorità giudiziaria; per accelerare, anche mediante l'adozione delle forme camerali, il procedimento giudiziale di impugnazione avverso le decisioni delle commissioni territoriali in materia di protezione internazionale; per assoggettare espressamente al rito sommario di cognizione le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia; per prevedere che la partecipazione all'udienza di convalida del richiedente protezione trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ha luogo, di regola, a distanza mediante collegamento audiovisivo.

Lo schema di provvedimento modifica e innova le norme tese a garantire le attività di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico dei cittadini stranieri, nonché le disposizioni volte ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri irregolari ed il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia (norme dell'ordinamento civile) riservata alla competenza legislativa dello Stato; peraltro, il provvedimento è orientato a rafforzare il principio di leale collaborazione tra Stato ed enti territoriali sia per quanto riguarda l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, sia per quanto attiene all'avvio di percorsi di integrazione dei richiedenti asilo.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnala la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Crotone dell'art. 6 comma 3 del d.lgs 142/2015 in relazione agli artt. 2,3,10,13,16,117 comma 1 Cost, nella parte in cui non prevede che in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento adottato ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 286/1998 sia consentito il trattenimento dei cittadini stranieri che abbiano, nelle more, formalizzato domanda di protezione internazionale, quando si presume che il ricorso all'istanza di protezione internazionale sia strumentale e finalizzato ad evitare l'allontanamento dal territorio nazionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di decreto-legge è compatibile con l'ordinamento comunitario e si pone in attuazione di principi dallo stesso ricavabili.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità con gli obblighi internazionali in materia, al contrario è in linea con gli strumenti internazionali a tutela dei rifugiati e dei diritti umani in generale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

In materia di inappellabilità dell'ordinanza con cui il giudice definisce il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto adottato dalle Commissioni territoriali, si precisa che la fattispecie oltre ad essere costituzionalmente legittima, è pienamente compatibile con il diritto comunitario e con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che ha chiarito che il diritto ad un ricorso effettivo, non dà diritto ad un certo numero di gradi di giudizio (sentenza C-69/10, causa Samba Diouf). Le norme europee di riferimento (Direttiva 2013/32/Ue del 26 giugno 2013, art. 46, paragrafo 3), infatti, obbligano gli Stati membri ad assicurare un ricorso effettivo "quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado".

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento d'urgenza in esame, ed in particolare il nuovo rito del procedimento giudiziale di impugnazione delle decisioni delle Commissioni amministrative territoriali in materia di protezione internazionale, in forme camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, si presenta conforme al "modello internazionale" di giusto processo che rinviene i propri principali fondamenti nelle norme parametro di cui agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Corte di giustizia- sent. 28-7-2011, causa C-69/10, Brahim Samba Diouf c.

Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration - ha stabilito, infatti, che la disciplina statale sui procedimenti relativi alle richieste di asilo rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 47 della Carta).

Va preso atto che, in forza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le garanzie sottese al diritto al ricorso effettivo dinanzi ad un giudice si modulano differentemente a seconda della natura della materia processuale (penale, civile e amministrativa) e del tipo di grado di giudizio. Le limitazioni nei confronti di tali garanzie devono poi rispondere sempre al principio di proporzionalità.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte EDU la garanzia dell'udienza orale è ineludibile per i processi penali, mentre nei processi civili o amministrativi può essere sottoposta a consistenti restrizioni. La valutazione in ordine all'ammissibilità dei limiti opponibili al diritto alla tutela giurisdizionale va compiuta muovendo dall'art. 52, par. 1, della Carta, a norma del quale un diritto garantito dalla Carta può essere limitato, a patto che la limitazione non leda il contenuto essenziale, sia legittima, proporzionata, riconosciuta dal diritto dell'Unione, prevista dalla legge, persegua obiettivi di interesse generale e sia necessaria al fine di tutelare altri diritti o altre libertà.

La Corte europea ha più volte ribadito che le procedure per il riconoscimento dell'asilo e del soggiorno dello straniero non devono osservare tutte le garanzie previste dall'art. 6 CEDU (CO.D.U., grande Camera, sent. 5-10-2012, causa n. 39652/98, case of Maaouia v. France, in www.coe.int).

In particolare, può farsi rinvio alle interpretazioni dell'articolo 6 CEDU operate dalla Corte europea (CO.D.U., quarta sezione, 12-11-2002, causa n. 28394/95, Case Dóry v. Sweden, in www.coe.int; seconda sezione, 8-2-2005, causa n. 55853/00, Case of Miller v. Sweden, in www.coe.int), per cui l'udienza orale può non aver luogo quando sussistono circostanze eccezionali: in particolare quando le decisioni riguardano domande di diritto o aventi complessi profili tecnici.

Basti al riguardo richiamare il seguente passo: «La Corte constata che il diritto ad un'udienza pubblica implichi necessariamente il diritto ad una audizione orale. Tuttavia, l'obbligo di tenere una udienza pubblica non è assoluto. Così, l'udienza può non tenersi, se una parte inequivocabilmente rinuncia a tale diritto o non sono ravvisabili questioni di pubblico interesse che rendono necessaria l'udienza stessa» (CO.D.U., sent. 12-11-2002, causa n. 28394/95, cit., p.to 37, T.d.A.).

Dunque, aderendo alle posizioni della Corte europea, deve ritenersi che esigenze di economia processuale e di effettività giustificano la rinuncia, di regola, all'udienza orale e consentono di delineare un modello processuale che si conclude con una decisione assunta in base agli atti e ai documenti scritti prodotti dalle parti. L'udienza orale dovrà, invece, essere assicurata laddove sia necessario audire l'interessato, richiedere oralmente chiarimenti alle parti ovvero quando occorra ai fini dell'attività di raccolta e di apprezzamento delle prove (CO.D.U., Corte plenaria, 29-11-1991, causa n. 11826/85, Case of Helmers v. Schweden, in www.coe.int).

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Gli organi di impugnazione di primo grado sono specializzati in nove Stati membri: Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Grecia, Francia, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito.

Un gran numero di sistemi di impugnazione degli altri Stati membri riservano l'esame in fatto e in diritto del caso esclusivamente al primo grado d'impugnazione. Si tratta della Francia, Spagna, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Paesi Bassi, Romania Austria, Estonia, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Ungheria e Lettonia.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo istituisce, presso quattordici tribunali ordinari, la “sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea”, alla quale sono attribuite le competenze, per materia, di cui all’articolo 3 dello schema del provvedimento normativo in analisi.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema di decreto-legge fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per apportare le modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150; al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Si abroga espressamente l’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede l’adozione di atti successivi attuativi, fatta eccezione per le specifiche tecniche dirette a regolare le attività che è previsto si svolgano con modalità telematiche.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso delle amministrazioni interessate.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché i dati necessari possono essere acquisiti con i sistemi già in uso presso le amministrazioni interessate.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

L'intervento normativo in esame riveste particolare importanza al fine di affrontare l'aumento esponenziale del numero delle richieste di asilo registrato negli ultimi anni e, in particolare, negli anni 2015 e 2016. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale le persone costrette alla fuga nel mondo hanno superato largamente la soglia dei 50 milioni (a metà del 2014 se ne registravano già 56,7). Le crisi umanitarie in corso, prima fra tutte la Siria, hanno fatto aumentare il numero delle persone che cercano protezione internazionale in Europa. Siria ed Eritrea sono i primi due paesi d'origine dei 170.757 migranti arrivati in Italia via mare nel 2014 (rispettivamente 39.651 e 33.559 persone). La sola crisi siriana dal 2011 ha costretto alla fuga più di 10 milioni di civili, il 45% della popolazione complessiva. La guerra in Libia è ormai fuori controllo. Una recrudescenza della violenza nella Repubblica Centrafricana ha provocato nuove migrazioni forzate all'interno del Paese e verso la Repubblica Democratica del Congo. Le violenze che hanno colpito il nord est della Nigeria hanno prodotto più di un milione di migranti forzati e si espandono in Niger, Camerun e Ciad. Centinaia di rifugiati sudanesi, per lo più donne e bambini, continuano ad arrivare ogni settimana in Sud Sudan. La guerra tocca di nuovo la stessa Europa: a causa dei combattimenti in Ucraina orientale, il numero di sfollati interni registrati è ormai vicino al milione.

I dati relativi alle richieste di protezione internazionale rivolte alle Commissioni territoriali negli anni 2013-2016 sono i seguenti.

Nel 2013 le domande di protezione internazionale sono state 26.620. Nello stesso anno sono state esaminate 23.634 posizioni, con i seguenti esiti: 3.078 status di rifugiato (13%), 5.564 status di protezione sussidiaria (24%), 5.750 trasmissione degli atti al Questore per rilascio del permesso umanitario (24%), 9.175 non riconosciuti (39%), e 67 altri esiti (0%).

Nel 2014 le domande di protezione internazionale sono state 63.456. Nello stesso anno sono state esaminate 36.270 posizioni con i seguenti esiti: 3.641 status di rifugiato (10%), 8.338 status di protezione sussidiaria (23%), 10.034 trasmissione degli atti al Questore per rilascio del permesso umanitario (28%), 13.122 non riconosciuti (36%), 1.095 irreperibili (3%) e 40 altri esiti (0%).

Nel 2014 l'incremento delle domande rispetto al 2013 è stato pari al 143%.

Nel 2015 le domande di protezione internazionale sono state 83.970. Nello stesso anno sono state esaminate 71.117 posizioni con i seguenti esiti: 3.555 status di rifugiato (5%), 10.225 status di protezione sussidiaria (14%), 15.768 status di protezione umanitaria (22%), 37.400 non riconosciuti (53%), 4.103 irreperibili (6%) e 66 altri esiti (0%).

Nel 2015 l'incremento delle domande rispetto al 2014 è stato pari al 32,33 %, mentre quello delle decisioni rispetto all'anno precedente è pari al 96,06% (eliminando quasi tutte le situazioni arretrate del 2014).

Dal 1° gennaio 2016 al 30 dicembre 2016 le richieste di asilo sono state 123.600. Le decisioni delle Commissioni territoriali sono state 91.102 con i seguenti esiti: 4.808 status di rifugiato (5%), 12.873 status di protezione sussidiaria (14%), 18.979 status di protezione umanitaria (21%), 51.170 non riconosciuti (56%), 3.084 irreperibili (4%) e 188 altri esiti (0%).

Rispetto al 2015 nel 2016 le domande sono aumentate del 47,20% mentre le decisioni sono aumentate del 28,10%.

L'esponenziale aumento delle domande di asilo dirette alle Commissioni territoriali si è tradotto, evidentemente, in un altrettanto esponenziale incremento del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle decisioni amministrative. Sul punto è sufficiente considerare che:

- presso il tribunale di Milano i procedimenti di protezione internazionale iscritti nell'anno 2013 erano pari a 591, nell'anno 2014 erano 636, nell'anno 2015 si è registrata una crescita esponenziale con 1674 iscrizioni; nel corso dell'anno 2016 si rileva un numero di iscrizioni pari a circa 400 mensili (con la conseguenza che proiettando il dato su base annua si arriverebbe a fine 2016 a circa 4800 procedimenti);
- presso i distretti delle Corti di appello di Catania e Ancona, il numero dei procedimenti iscritti nel 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari al 300% circa;
- presso i distretti delle Corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro, Cagliari, Firenze, il numero dei procedimenti iscritti nell'anno 2015 è superiore rispetto all'anno 2014 in misura pari a 50% circa;
- il numero dei procedimenti di protezione internazionale iscritti presso il tribunale di Roma presenta il seguente andamento: anno 2013, n. 1.595; anno 2014, n. 1.973; anno 2015 (fino al 29 luglio), n. 1.580; dunque il numero dei nuovi procedimenti iscritti sino al 31 dicembre 2015 può individuarsi in circa 2700, con conseguente incremento rispetto al numero dei procedimenti sopravvenuti nell'anno 2013 in misura pari al 70%;
- il numero dei procedimenti iscritti presso il tribunale di Napoli sino a settembre 2015 è pari a 1291, a fronte di 816 procedimenti iscritti nel 2014;
- presso il tribunale di Torino il numero dei procedimenti iscritti nel corso dell'anno 2016 è di circa 350 al mese (si che proiettando il dato su base annuale può stimarsi un numero di iscrizioni pari a 4200 circa).

Accanto alla necessità di fronteggiare l'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale, l'intervento regolatorio si propone di incidere su altri fattori che condizionano negativamente l'attuazione di un'efficace politica dell'immigrazione.

Un elemento essenziale di tale politica è rappresentato dalla concreta possibilità di allontanare dal territorio dello Stato gli stranieri che, anche alla luce delle previsioni di origine comunitaria, non hanno titolo per permanere nello "spazio europeo".

Da questo punto di vista, occorre sottolineare che, a fronte di un costante incremento dei flussi migratori, testimoniato dal numero degli irregolari soccorsi in mare o comunque "sbarcati" sulle nostre coste (181.000 circa nel 2016, circa 505.000 nel triennio 2014-2016), alcuni strumenti per un'efficace azione di allontanamento hanno conosciuto, per vari motivi, una riduzione della capacità di risposta.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla contrazione della capienza dei Centri deputati ad ospitare gli stranieri in attesa dell'esecuzione delle misure espulsive, che peraltro non sono distribuiti in maniera omogenea sul territorio nazionale.

Attualmente, tale capienza è ridotta a 359 posti (234 per gli uomini e 125 per le donne), distribuiti sulle strutture situate a Roma, Torino, Brindisi e Caltanissetta. Si tratta di una capienza assolutamente insufficiente, ove si consideri il numero degli stranieri rintracciati illegalmente sul territorio che nel 2016 assommano complessivamente a 41.473.

Ciò si riverbera, in termini non positivi, sulla possibilità di dare esecuzione ai provvedimenti di espulsione.

A questo riguardo, va precisato che nel corso del 2016 sono stati allontanati dal territorio dello Stato 5.817 stranieri.

Lo "scenario" con il quale occorre confrontarsi, deve tenere conto anche di altri obblighi che gravano sull'Italia, in conseguenza della sua appartenenza all'Unione Europea.

A questo riguardo, va evidenziato come il Sistema Schengen implichi la necessità di procedere all'identificazione ed al foto-segnalamento degli stranieri giunti irregolarmente sul territorio degli Stati membri. A fronte di un fenomeno migratorio di così cospicue dimensioni, i foto-segnalamenti eseguiti sono stati, nel 2016, 168.891.

E' evidente, peraltro, che queste operazioni richiedono di essere assolte nei tempi più brevi possibili e, soprattutto, immediatamente dopo l'arrivo e le prime cure dopo il soccorso in mare e gli sbarchi sulle coste. Ciò al fine di garantire un controllo ancor più efficace ed evitare lo svolgimento dei rilievi nei Centri di accoglienza, dove vengono ospitati gli stranieri che hanno richiesto lo status di protezione internazionale.

Per rendere più fluide queste operazioni, appare necessario prevedere anche la possibilità di eseguire queste operazioni presso gli appositi punti di crisi, i cd. *hotspot*, allestiti per le attività di accoglienza, in conformità alla normativa europea.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Posta la rappresentazione del problema da risolvere di cui alla precedente sezione, i macro obiettivi che il provvedimento si pone sono:

Obiettivi di medio periodo:

- assicurare la specializzazione degli organi giurisdizionali di primo grado in materia di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea mediante la costituzione di apposite sezioni in quattordici tribunali;
- delineare un chiaro perimetro di competenza della sezione specializzata colmando i vuoti normativi registrati in sede giurisprudenziale;
- semplificare le modalità di notificazione degli atti e dei provvedimenti della fase amministrativa dinanzi alle Commissioni territoriali, riducendo il più possibile i casi di stallo del procedimento per mancata notificazione;
- assicurare la stabilità e la professionalità dell'autorità amministrativa che decide sulle domande di protezione internazionale, mediante l'assunzione di personale qualificato da impiegare a titolo continuativo ed esclusivo presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
- implementare la partecipazione dei richiedenti asilo ad attività di utilità sociale;
- garantire le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico subito dopo l'arrivo/lo sbarco sul territorio nazionale, individuando negli *hot spot*, il luogo "privilegiato" per lo svolgimento delle relative operazioni;
- incrementare il numero degli allontanamenti;
- ampliare il numero dei centri destinati ad ospitare gli stranieri in attesa di allontanamento;
- implementare i sistemi informatici, nazionali ed europei, riguardanti il controllo degli ingressi alle frontiere;
- attivare una piattaforma informatica destinata a raccogliere i dati relativi alla posizione giuridica dello straniero, capace di rendere immediatamente disponibili e fruibili alle Forze di polizia le situazioni di soggiorno regolare o irregolare.

Obiettivi finali:

- contrarre la durata dei procedimenti giurisdizionali di impugnazione in materia di protezione internazionale;
- velocizzare il processo amministrativo relativo alle impugnazioni delle espulsioni per motivi di ordine e sicurezza nazionale, con la previsione di un rito abbreviato dinanzi al TAR;
- favorire l'attuazione del diritto all'unità familiare attraverso il pieno impiego delle tecnologie della comunicazione e attraverso la riduzione dei tempi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare;
- assicurare l'efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione, respingimento e allontanamento degli stranieri irregolari;
- rafforzare le capacità decisionali delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della

protezione internazionale, sia in termini quantitativi che qualitativi, assicurando il supporto di personale altamente qualificato;

- potenziare i centri di permanenza per i rimpatri su tutto il territorio nazionale, individuando le soluzioni più adeguate a garantire l'effettività dei provvedimenti di espulsione nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo potrà essere desunto da elementi quali:

- l'adeguata e tempestiva definizione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo dei tribunali sede delle sezioni specializzate, dal numero di magistrati che chiederanno di essere assegnati alle sezioni specializzate e dalla tempistica e modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i magistrati;
- l'adeguata organizzazione delle sezioni, in modo da garantire il rispetto del termine di definizione dei procedimenti di protezione internazionale previsto dalla legge;
- l'effettivo impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei procedimenti di protezione internazionale, sia relativamente alla fase amministrativa che giurisdizionale, con specifico riferimento al numero dei procedimenti amministrativi in cui si effettua la videoregistrazione del colloquio e al numero dei procedimenti di convalida in cui la partecipazione dell'interessato ha luogo "a distanza";
- la durata media dei procedimenti di impugnazione in materia di protezione internazionale (con specifica rilevazione del numero dei procedimenti in cui viene fissata udienza e delle relative ragioni e del numero delle ordinanze impugnate con ricorso per cassazione);
- la durata media dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento della protezione internazionale;
- il numero di progetti presentati dai Comuni per l'impiego di richiedenti protezione in attività di utilità sociale finanziati con i fondi destinati ad immigrazione e asilo;
- il numero dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari;
- l'istituzione di nuovi centri di permanenza per i rimpatri e la loro omogenea dislocazione sul territorio nazionale.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari dell'intervento regolatorio sono gli stranieri richiedenti protezione internazionale e quelli irregolarmente presenti sul territorio nazionale; sono altresì destinatari i tribunali sede delle sezioni specializzate, i magistrati ordinari, con particolare riferimento a coloro che andranno a comporre le sezioni anche assumendo incarichi semidirettivi, e il personale amministrativo, la Scuola superiore della magistratura, le Corti di appello (a seguito della prevista non reclamabilità dell'ordinanza di primo grado che definisce il procedimento di impugnazione) la Corte di cassazione, il Ministero della giustizia e le sue articolazioni centrali e periferiche, il Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali, il Consiglio superiore della magistratura, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo, le parti e i loro difensori.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento è stato preceduto dalla valutazione delle criticità emerse dalle rilevazioni statistiche elaborate dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia, ed è il risultato del confronto tra i suddetti Ministeri nonché dell'acquisizione dei contributi statistici registrati presso alcuni tribunali che si occupano della materia, in particolare i tribunali di Milano e Torino, nonché dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che si è sempre manifestato particolarmente favorevole alla specializzazione del giudice chiamato a trattare la materia. Relativamente alle disposizioni in materia di giustizia non si è proceduto, in ragione dell'urgenza che sottende l'intervento, a consultare altri soggetti, pubblici o privati, diversi da quelli citati. E' emerso che la durata dell'esame di merito in sede giurisdizionale (primo e secondo grado dinanzi alla corte di appello) si attesta, nei distretti che presentano le migliori performance, in almeno 2 anni e mezzo complessivi, articolati, in media, in circa 12-14 mesi per il primo grado e 18-20 mesi per l'appello.

Le disposizioni sulla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale in favore delle collettività locali sono state oggetto di confronto con l'Anci.

Per la parte inerente ai controlli sull'immigrazione clandestina, si è ritenuto di non procedere a preventive consultazioni, per l'urgente necessità delle misure da adottarsi. Difatti, l'intervento regolatorio attiene a misure di organizzazione interna da adottarsi anche per corrispondere ad obblighi di derivazione comunitaria.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

La perdurante elevata durata dei procedimenti di protezione internazionale, che in Italia risultano sensibilmente più lunghi che nella media europea, rende non percorribile l'opzione zero.

Le medesime esigenze fondano le misure per l'efficienza dei procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali, nonché le disposizioni intese ad assicurare l'accelerazione delle procedure di identificazione e la definizione della posizione giuridica dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In particolare, la prevista assunzione di personale qualificato, cui conferire funzioni di carattere specialistico a supporto delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, evidenzia la finalità, non perseguibile senza l'intervento normativo per le sussistenti carenze di organico, di accelerare la conclusione dei procedimenti in trattazione potenziando, sia in termini quantitativi che qualitativi, i processi decisionali degli uffici preposti garantendo in tal modo la continuità e l'efficienza degli stessi.

Per quanto concerne le norme riguardanti il controllo dell'immigrazione (Capo III), l'opzione "di non intervento" è stata attentamente valutata, risultando, tuttavia, non adeguata rispetto alla necessità di dare soluzione ai problemi considerati.

Difatti, la velocizzazione dei riti giurisdizionali riguardanti alcune tipologie di espulsioni non può essere conseguita con misure di carattere meramente organizzatorio. Peraltro, la rinuncia ad intervenire avrebbe significato rinuncia alla possibilità di giungere a definire in tempi brevi la posizione giuridica di soggetti "a rischio", con conseguenze anche a livello di cooperazione internazionale di polizia.

Per quanto concerne le misure riguardanti i sistemi informatici utilizzati per il controllo dell'immigrazione, il "non intervento" si sarebbe riverberato negativamente sulle procedure utilizzate nell'ambito del sistema Schengen, soprattutto per ciò che concerne la chiara individuazione dell'organo competente a disporre i divieti di ingresso, derivanti da contributi di cooperazione internazionale. Analoghi riverberi negativi si sarebbero registrati per l'implementazione di un sistema nazionale di monitoraggio delle posizioni degli stranieri. Ciò alla luce del fatto che i

trattamenti informatici di dati di polizia devono trovare un conforto normativo.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Il generale obiettivo di accelerazione dei procedimenti di protezione internazionale è perseguito mediante:

- la costituzione di una sezione specializzata per la protezione internazionale in 14 tribunali con sede in capoluogo di distretto di corte d'appello. In particolare, i tribunali distrettuali individuati quali sede delle sezioni specializzate sono i seguenti:

- ROMA
- BARI
- CATANZARO
- CATANIA
- BRESCIA
- PALERMO
- LECCE
- MILANO
- VENEZIA
- FIRENZE
- NAPOLI
- BOLOGNA
- TORINO
- CAGLIARI

Si prevede inoltre:

- l'organizzazione, da parte della Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'UNHCR e con l'EASO, dei corsi di formazione iniziale e il successivo aggiornamento periodico obbligatori per i giudici, assegnati alle sezioni specializzate.
- l'eliminazione, di regola, dell'udienza in primo grado; il giudice monocratico decide sulla base degli atti; è imposto per legge alla Commissione territoriale di depositare in giudizio la documentazione esaminata nella fase amministrativa;

- di attribuire al giudice il potere di disporre l'udienza per l'audizione del richiedente soltanto ove necessario (in proposito va rammentato che la Commissione deve ascoltare il richiedente, salvo che non ritenga di dover accogliere la domanda sulla base degli elementi in suo possesso, e che in molti casi l'accoglimento della richiesta dipende da ragioni legate alla situazione del Paese di origine, acquisibili per via documentale); già nel sistema vigente la giurisprudenza di legittimità ritiene non necessaria l'udienza in sede giurisdizionale;
- l'obbligatorietà della videoregistrazione del colloquio innanzi la Commissione;
- la decisione dell'impugnazione, con decreto camerale (prevedendo un termine di durata del procedimento di 4 mesi);
- l'eliminazione del grado di appello, tenuto conto che già il procedimento di primo grado costituisce, per molti aspetti, una duplicazione del procedimento amministrativo e considerato che, come già rilevato, in numerosi altri ordinamenti europei il controllo giurisdizionale si esaurisce, in fatto, in un unico grado di merito.

Infine, sempre in prospettiva di semplificazione e accelerazione delle procedure di protezione internazionale, si adottano misure dirette a introdurre modalità di notifica più celeri per gli atti e i provvedimenti amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e ad individuare con certezza il momento di perfezionamento della notifica nei casi in cui il richiedente si renda irreperibile, contravvenendo agli obblighi di cooperazione imposti dalla legislazione nazionale, che, in conformità al diritto comunitario, impone al richiedente di comunicare ogni variazione di domicilio

La contrazione dei tempi di durata delle impugnazioni in sede giurisdizionale passa attraverso la specializzazione del giudice, su cui insistono da tempo gli organi internazionali che si occupano della materia, e la semplificazione delle modalità di trattazione dei ricorsi, allineandole a quelle vigenti dalla gran parte degli altri Stati europei.

Non sono state individuate opzioni alternative all'intervento regolatorio descritto in grado di assicurare un equivalente livello di efficienza della soluzione finale, posto che il procedimento giurisdizionale in materia di protezione internazionale è già regolato dal rito sommario di cognizione, a norma del decreto legislativo n. 150 del 2011, e, dunque, il necessario ulteriore intervento di semplificazione va compiuto assoggettando tale tipologia di procedimento alle regole del procedimento camerale ad udienza eventuale, **eliminando il doppio grado di merito.**

Con riferimento al Capo III il generale obiettivo di garantire le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, con particolare riguardo alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, nonché l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri irregolare è perseguito mediante:

- la previsione di un rito abbreviato in materia di controversie relative al decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo;
- il potenziamento delle procedure di identificazione dello straniero;
- il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri su tutto il territorio nazionale, privilegiando la soluzione logisticamente più adatta.

Non sono state individuate opzioni alternative all'intervento regolatorio descritto in grado di assicurare un equivalente livello di efficienza della soluzione finale.

Difatti, alcuni degli obiettivi perseguiti (quelli afferenti alla definizione delle posizioni di soggetti espulsi per motivi di ordine e sicurezza pubblica e quelle riguardanti l'utilizzazione del Sistema Schengen) chiamano in causa posizioni soggettive di rango primario, sicché un intervento di carattere organizzatorio non sarebbe stato praticabile nel quadro normativo vigente.

Le stesse considerazioni valgono per il possibile ricorso a misure privative della libertà personale, come il trattenimento, in caso di rifiuto reiterato del cittadino straniero di sottoporsi ai rilievi fotosegnalatici.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Le opzioni prescelte presentano vantaggi in termini di generalizzata contrazione dei tempi giudiziari sia relativamente ai procedimenti di protezione internazionale, mediante la costituzione di apposite sezioni specializzate e la semplificazione del rito.

In particolare, può stimarsi che l'assoggettamento dei procedimenti di impugnazione in parola comporterà una contrazione della loro durata di circa il 40%, all'esito delle rilevazioni statistiche emerse dal monitoraggio dei tribunali di Roma, Milano e Torino, dalle quali emerge che i tempi dilatati del procedimento sono da ascrivere, in buona parte, al periodo che intercorre tra il deposito del ricorso e la prima udienza, pari, di media, a circa 12 mesi. Dal monitoraggio compiuto emerge che la durata media dei procedimenti giurisdizionali di protezione internazionale si attesta, nei distretti che presentano le migliori performance, in circa 2 anni e mezzo, di cui 12-14 mesi per il procedimento dinanzi al tribunale e 18-20 mesi per il giudizio di appello. Nei tribunali del Mezzogiorno la durata media aumenta sino a raggiungere, all'incirca, 3 anni e mezzo-4 anni complessivi, di cui 20-24 mesi in primo grado e 20-24 mesi in appello. Le misure introdotte consentiranno, come detto, di eliminare, di regola, i tempi necessari per la fissazione e lo svolgimento dell'udienza, con conseguente prevedibile contrazione della durata del primo grado giurisdizionale di circa il 40%, e abbattere completamente i tempi riferibili al giudizio di appello.

In generale, l'applicazione del rito camerale al procedimento di impugnazione in materia di protezione internazionale comporterà una piena flessibilità dello strumento processuale da adattare alle specificità del caso concreto (in particolar modo in punto di fissazione o meno dell'udienza), superando l'attuale rigidità del rito che impone la fissazione dell'udienza in ogni caso, obbligando al rispetto di tempi processuali predeterminati. Non si ritiene di dover descrivere, nel dettaglio, tutte le modifiche che conseguiranno relativamente al processo civile a seguito dell'intervento in esame, dal momento che qui non si delinea un nuovo modello processuale ma si estende la portata di uno schema procedimentale già vigente, che è quello camerale.

La modifica in parola non si ritiene che andrà ad incidere sul flusso in entrata dei procedimenti civili in tribunale ma che produrrà, però, dei vantaggi sulla produttività degli uffici consentendo un più efficiente rapporto tra procedimenti iscritti e quelli definiti.

Non si ritiene possibile una pertinente quantificazione degli interventi di cui al Capo I, stante l'incidenza degli stessi in ambito strettamente processuale, sì che dipenderà, trattandosi in gran parte di misure rimesse all'applicazione in sede giudiziale, dalle determinazioni che, in concreto, il giudice deciderà di assumere.

Quanto ai procedimenti amministrativi per il riconoscimento della protezione internazionale, l'introduzione di nuove e più celeri modalità di notifica degli atti consentirà una più rapida definizione delle posizioni giuridiche degli interessati e la definizione dei procedimenti nei confronti degli irreperibili.

Il potenziamento del personale delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della

protezione internazionale permetterà una contrazione dei tempi di esame delle richieste, con riflessi positivi anche sui tempi dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

Le misure in tema di foto-segnalamento recano un vantaggio indiretto anche per i migranti che vi si dovranno sottoporre. Ciò, infatti, renderà più agevole il loro invio presso i Centri di accoglienza. Tali vantaggi indiretti riguarderanno una platea di migranti che, considerati i dati dell'ultimo triennio, ha una dimensione di più di 168.000 persone all'anno.

D'altro canto, la soluzione ipotizzata fa anche chiarezza sulle conseguenze di un eventuale reiterato rifiuto a sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici, manifestando la volontà del migrante di sottrarsi alla propria identificazione.

Quanto alle misure di carattere processuale amministrativo, va osservato che esse riguardano una ristretta platea di soggetti (46,5 persone di media all'anno per le espulsioni per motivi di ordine e sicurezza nazionale). In ogni caso, occorre evidenziare come la previsione di cui alla nuova lettera m- sexies art.119 comma 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 si risolva non in una compressione del diritto di difesa, bensì in un'accelerazione del rito, con vantaggi, anche per l'interessato, in termini di certezza giuridica della propria posizione.

Per quanto riguarda, invece, l'introduzione di un sistema informativo nazionale, destinato ad accogliere i dati degli stranieri regolari ed irregolari, vanno evidenziati i potenziali vantaggi indiretti che tale piattaforma potrà offrire nella trattazione delle pratiche amministrative riguardanti questa categoria di soggetti. Essa, infatti, rappresenterà un utile "complemento" agli ordinari strumenti utilizzati nel disbrigo dei diversi adempimenti riguardanti l'ingresso e il soggiorno.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Le misure introdotte non impattano sulle PMI.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento normativo non riguarda profili rilevanti in punto di competitività dei mercati.

In ogni caso, le misure previste si muovono espressamente nell'ottica di aumentare l'efficienza del sistema giustizia, di identificazione degli stranieri, nonché di garantire l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri irregolari.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

E' previsto che per i primi tre anni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni in analisi, il Governo presenti alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni medesime, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. E' previsto un decreto del Ministro della giustizia per la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo dei tribunali sede delle sezioni specializzate. Sono previste specifiche tecniche per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, da adottare con provvedimento del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Non si ritiene di dover porre in essere specifiche azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. In ogni caso, le misure, in gran parte di natura processuale, sono rivolte ad una platea professionale.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

I controlli verranno effettuati attraverso le strutture e le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. Ai fini del controllo degli effetti dell'intervento andrà monitorato l'andamento degli indicatori e delle grandezze di cui alla Sezione 1, lettera C).

L'attività di monitoraggio si rivolgerà anche alla valutazione della effettività delle misure preordinate a velocizzare i tempi di definizione dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento della protezione internazionale. A tal fine il monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno a livello nazionale sarà svolto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Per quanto concerne le misure riguardanti il controllo dell'immigrazione, il monitoraggio degli impatti delle nuove misure prefigurate, è garantito attraverso la costante elaborazione di dati sui diversi aspetti dei flussi migratori rilevanti per l'azione di polizia, espletata dai competenti organi del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tali rilevazioni, consentiranno, infatti, di acquisire gli "scostamenti migliorativi" prodotti dalle previsioni che si intendono introdurre, restituendo un'immagine *in progress* degli effetti conseguiti.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

I principali aspetti da monitorare possono individuarsi nei seguenti elementi:

il numero di magistrati che chiederanno di essere assegnati alle sezioni specializzate e la tempistica e modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i magistrati;

l'adeguata organizzazione delle sezioni, in modo da garantire il rispetto del termine di definizione dei

procedimenti di protezione internazionale previsto dalla legge;

l'eventuale rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo dei tribunali sede delle sezioni specializzate;

l'impiego effettivo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei procedimenti di protezione internazionale, sia relativamente alla fase amministrativa che giurisdizionale, con specifico riferimento al numero dei procedimenti amministrativi in cui si effettua la videoregistrazione del colloquio e al numero dei procedimenti di convalida in cui la partecipazione dell'interessato ha luogo "a distanza";

la durata media dei procedimenti di esame delle domande da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

la durata media dei procedimenti di impugnazione in materia di protezione internazionale;

il numero di progetti presentati dai Comuni per l'impiego di richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale, finanziati con i fondi destinati ad immigrazione e asilo;

il numero dei provvedimenti di espulsione, respingimento e allontanamento degli stranieri irregolari;

l'istituzione di nuovi centri di permanenza per i rimpatri e la loro omogenea dislocazione sul territorio nazionale;

Ciò posto, sono, inoltre, da sottoporre a monitoraggio i seguenti ulteriori elementi, al fine di verificare, in concreto, l'effettiva applicazione che le misure introdotte riceveranno in ambiente processuale rilevando il reale esercizio della discrezionalità giudiziale e le condotte adottate dalle parti:

- numero dei procedimenti di impugnazione in tribunale in cui viene fissata udienza e delle relative ragioni;
- numero delle ordinanze impugnate con ricorso per cassazione.

Il monitoraggio degli elencati aspetti attinenti alle misure giurisdizionali introdotte sarà effettuato tramite il sistema di *datawarehouse* operativo presso il Ministero della giustizia, oltre che mediante informazioni di tipo organizzativo (modalità di costituzione delle sezioni, numero di magistrati addetti) rilevate dai sistemi informatici ministeriali e del Consiglio superiore della magistratura.

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA


Gli organi di impugnazione di primo grado sono specializzati in nove Stati membri.

Organo di impugnazione specializzato in materia di asilo e immigrazione	Belgio, Paesi Bassi, Svezia
Organo di impugnazione specializzato in materia di asilo	Grecia, Francia, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito

Esigenze di specializzazione, sia pure relativamente all'autorità di prima istanza, sono alla base delle disposizioni della Direttiva 2013/33/UE (attuata con il Dlgs. n. 142 del 2015) che, all'articolo 4, comma 1, prevede che "per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande a norma della presente Direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente Direttiva". Lo stesso articolo, inoltre, prevede al successivo comma 4 che "il personale dell'autorità accertante abbia ricevuto una formazione adeguata". Gli scopi di tutela del richiedente posti a fondamento delle richiamate disposizioni europee non possono essere pienamente raggiunti ed attuati a prescindere da un'adeguata formazione del personale di magistratura che integra l'organo giurisdizionale di impugnazione. Difatti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e l'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati da tempo evidenziano tra le principali criticità del sistema italiano l'assenza di un organo di impugnazione specializzato.

I sistemi di impugnazione presenti nei diversi Stati membri si articolano su un numero variabile di gradi di giudizio.

Un gran numero di sistemi di impugnazione riservano l'esame in fatto e in diritto esclusivamente al primo grado.



	<p>primo grado di impugnazione.</p> <p>I procedimenti di secondo e terzo possono vertere esclusivamente su questioni di legittimità. In Austria l'autorità competente per il ricorso di terzo grado è la Corte costituzionale.</p>
--	--

Il rito processuale introdotto con l'intervento in esame, a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, si presenta conforme al "modello internazionale" di giusto processo che rinvia i propri principali fondamenti nelle norme parametro di cui agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di giustizia (Corte giust., sent. 28-7-2011, causa C-69/10, Brahim Samba Diouf c. Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, in www.curia.eur.int) ha stabilito, infatti, che la disciplina statale sui procedimenti relativi alle richieste di asilo rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 47 della Carta.

Va preso atto che, in forza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le garanzie sottese al diritto al ricorso effettivo dinanzi ad un giudice si modulano differenzialmente a seconda della natura della materia processuale (penale, civile e amministrativa) e del tipo di grado di giudizio. Le limitazioni nei confronti di tali garanzie devono poi rispondere sempre al principio di proporzionalità.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte EDU la garanzia dell'udienza orale è ineludibile per i processi penali, mentre nei processi civili o amministrativi può essere sottoposta a consistenti restrizioni. La valutazione in ordine all'ammissibilità dei limiti opponibili al diritto alla tutela giurisdizionale va compiuta muovendo dall'art. 52, par. 1, della Carta, a norma del quale un diritto garantito dalla Carta può essere limitato, a patto che la limitazione non leda il contenuto essenziale, sia legittima, proporzionata, riconosciuta dal diritto dell'Unione, prevista dalla legge, persegua obiettivi di interesse generale e sia necessaria al fine di tutelare altri diritti o altre libertà.

La Corte europea ha più volte ribadito che le procedure per il riconoscimento dell'asilo e del soggiorno dello straniero non devono osservare tutte le garanzie previste dall'art. 6 CEDU (Corte EDU, grande Camera, sent. 5-10-2012, causa n. 39652/98, *case of Maaouia v. France*, in www.coe.int).

In particolare, può farsi rinvio alle interpretazioni dell'articolo 6 CEDU operate dalla Corte europea (Corte EDU, quarta sezione, 12-11-2002, causa n. 28394/95, *Case Dóry v. Sweden*, in www.coe.int; seconda sezione, 8-2-2005, causa n. 55853/00, *Case of Miller v. Sweden*, in www.coe.int), per cui l'udienza orale può non aver luogo quando sussistono circostanze eccezionali: in particolare quando le decisioni riguardano domande di diritto o aventi complessi profili tecnici.

Basti al riguardo richiamare il seguente passo: «La Corte constata che il diritto ad un'udienza pubblica implichi necessariamente il diritto ad una audizione orale. Tuttavia, l'obbligo di tenere una

udienza pubblica non è assoluto. Così, l'udienza può non tenersi, se una parte inequivocabilmente rinuncia a tale diritto o non sono ravvisabili questioni di pubblico interesse che rendono necessaria l'udienza stessa» (Corte EDU., sent. 12-11-2002, causa n. 28394/95, cit., p.to 37, T.d.A.).

Dunque, aderendo alle posizioni della Corte europea, deve ritenersi che esigenze di economia processuale e di effettività giustificano la rinuncia, di regola, all'udienza orale e consentono di delineare un modello processuale che si conclude con una decisione assunta in base agli atti e ai documenti scritti prodotti dalle parti. L'udienza orale dovrà, invece, essere assicurata laddove sia necessario audire l'interessato, richiedere oralmente chiarimenti alle parti ovvero quando occorra ai fini dell'attività di raccolta e di apprezzamento delle prove (Corte EDU., Corte plenaria, 29-11-1991, causa n. 11826/85, Case of Helmers v. Schweden, in www.coe.int).

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)

La norma prevede l'istituzione presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia, di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

Al riguardo si precisa che l'attuazione della disposizione non comporta la costituzione di nuove strutture giudiziarie bensì la mera ridefinizione delle competenze già in capo agli esistenti Tribunali, attraverso la specializzazione di un numero ristretto di essi, cui far confluire magistrati dotati di specifiche competenze per la trattazione di ogni controversia in materia non solo di protezione internazionale, ma anche di immigrazione e libera circolazione dei comunitari, al fine di ridurre i tempi, razionalizzare ed efficientare le procedure giurisdizionali.

L'individuazione degli uffici presso i quali collocare le istituende sezioni è avvenuta sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate, negli anni 2015 e 2016, da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata.

Con riferimento alla ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle istituende sezioni specializzate, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - programma 1.2 - Giustizia civile e penale, del Centro di responsabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, sono le seguenti:



Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.304,59	1.283,63	1.293,18
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1404	24,70	24,70	24,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	86,70	85,33	85,95
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1400	1.635,85	1.660,51	1.666,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	119,19	118,62	128,79
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	283,74	279,09	293,29

Articolo 2

(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)

La norma prevede che i giudici che compongono le sezioni specializzate, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze, partecipino ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, al fine di acquisire una particolare specializzazione in materia.

All'organizzazione delle predette sezioni provvede il Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del principio di specializzazione anche in deroga alle norme vigenti, relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni, e fermi i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, mediante delibera da adottare entro il termine stabilito al successivo articolo 21, comma 1.

Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici dovranno partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno



l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.

Al riguardo si fa presente che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", Azione - Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura, che reca uno stanziamento di € 10,50 milioni per l'anno 2017, di € 13,12 milioni per l'anno 2018 e di € 13,33 milioni per l'anno 2019, su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo.

La Scuola provvede in via esclusiva alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge altri compiti didattici e di ricerca; tra questi, la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio; la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari.

Per l'erogazione del servizio formativo la Scuola Superiore della Magistratura si avvale anche di strutture didattiche incentrate su base distrettuale e provvede anche alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche.

Pertanto, la Scuola, provvede alla formazione iniziale e permanente dei magistrati addetti alle sezioni specializzate nel limite dello stanziamento iscritto sul citato capitolo n. 1478, tenuto conto che il programma delle attività di formazione permanente per il solo anno 2017, prevede un'offerta per un complesso di circa diecimila posti, sia attraverso l'organizzazione di corsi centrali (98 in tutto), sia di corsi territoriali di rilevanza nazionale (29 in tutto).

Con riferimento all'attuazione del comma 3, si precisa che le attività connesse allo scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate, ivi previste, avverranno nell'ambito degli incontri di studio periodicamente organizzati dal Consiglio superiore della magistratura. Il costo stimato per un incontro annuale relativo alle spese di trasferta e all'organizzazione di una giornata di scambio di esperienze tra i 14 Presidenti delle istituende sezioni specializzate che si incontreranno presso la sede romana del CSM, che già dispone degli spazi e delle attrezzature necessarie all'organizzazione degli eventi formativi e seminariali è il seguente:

1) **Rimborso spese di trasferta: importo stimato euro 5.785,00**

presidenti in missione 13 di 14 - 1 di Roma	Spese Viaggio A/R	Spese Pasti	Spese alloggio	TOTALI
3 dalle isole (Palermo, Catania e Cagliari)	600	70	200	2.610 EURO
5 lungo raggio (Bari, Catanzaro, Lecce, Torino e	350	35		1.925 EURO



Venezia)				
5 medio raggio (Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Napoli)	250			1.250 EURO

2) *Spese di gestione incontro: importo forfettario euro 1.000,00*

Onere complessivo annuo euro 6.785,00

Al maggiore onere si provvede ai sensi di quanto disposto all'art. 22 del presente provvedimento.

Articolo 3

(Competenza per materia delle sezioni specializzate)

Le norme prevedono l'elencazione delle materie di competenza delle istituende sezioni specializzate, nonché l'individuazione del rito monocratico per la trattazione dei procedimenti da parte del tribunale, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile.

Tali disposizioni di natura procedimentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Competenza territoriale delle sezioni)

Le norme stabiliscono i criteri per definire la competenza territoriale delle sezioni specializzate, su base regionale, per la trattazione delle controversie nonché la disciplina delle assegnazioni alle sezioni dei relativi procedimenti.

Tali disposizioni di natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Competenza del Presidente della sezione specializzata)

La norma individua le competenze, già riservate dalla legge al Presidente del tribunale, da affidare al Presidente delle sezioni specializzate.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6



(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

Con riferimento al comma 1, lett. a) b) ed e), la stima dei costi per le notifiche degli atti e dei provvedimenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è riferita esclusivamente al costo delle notifiche a mezzo del servizio postale, da effettuare ai richiedenti asilo che non usufruiscono di misure di accoglienza e non sono destinatari di misure di trattenimento.

Se si tratta infatti di richiedenti presenti nei centri o nelle strutture di accoglienza di cui al d.lgs. n.142/2015 ovvero trattenuti nei centri di cui all'articolo 14 del D.lgs n. 286/1998, è previsto che le notificazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata.

La stima è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- tariffa media di postalizzazione via raccomandata degli atti giudiziari, pari ad € 11, comunicata dal Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie;
- previsione di una media di due comunicazioni inviate per cittadino straniero richiedente asilo;
- numero totale di richieste di asilo presentate nell'anno 2015, pari a 83.970;
- numero di richiedenti asilo non gestiti in accoglienza, stimati in via prudenziale in misura pari al 10% del totale (la quasi totalità dei richiedenti è ospitata in accoglienza).
- numero di richiedenti cui inviare la comunicazioni: $83.970 \times 10\% = 8.397$
- numero totale di comunicazioni da inviare: $8.397 \times 2 = 16.794$

Stima annuale del costo totale delle notifiche a mezzo servizio postale : $16.794 \times € 11 = € 184.734$.

Al costo totale stimato in € 184.734 si provvede utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte al capitolo 2370, pag1, e al cap. 2390, pag2, del CDR, 4, Tab 8, corrispondente alla stabilizzazione di quota parte degli introiti di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativi al gettito derivante dal pagamento del contributo di 200 euro versato per le istanze relative all'acquisto o alla rinuncia della cittadinanza, mediante riprogrammazione delle spese effettuate sugli stessi capitoli.

Con riferimento al comma 1, lett. c), di seguito si riporta la stima del costo per la dotazione, presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le relative sezioni, di apparati di videoregistrazione e di riconoscimento automatico del parlato in grado di produrre file multimediali da cui ottenere la trascrizione automatica e fedele dell'audizione del richiedente protezione internazionale in lingua italiana, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il calcolo è stato effettuato tenendo presente il numero attuale delle commissioni territoriali e delle rispettive sezioni, pari complessivamente a 48 (l'articolo 4 del D. Lgs n. 25/2015 e s.m.i. fissa le commissioni nel numero massimo di 20 e le sezioni nel numero massimo di 30). La spesa totale ha già trovato copertura attraverso il Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 "Asilo", attraverso il finanziamento di un apposito progetto che prevede le attività necessarie per impostare a livello centrale il sistema di video e audio-registrazione, comprensivo di acquisto di hardware e software di sistema,



realizzazione di un portale di gestione e servizi di supporto, nonché l'acquisto di HW e SW specifico per le postazioni di lavoro. Di seguito si riporta il dettaglio della composizione economica del progetto:

	ATTIVITA'	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	AL NETTO IVA	
					TOTALE	CON IVA
1.	Assistenza tecnologica e specialistica	gg/u	200	660,00	132.000,00	161.040,00
2.1	Definizione e messa a punto dei requisiti applicativi e di sicurezza del sistema	gg/u	30	380,00	11.400,00	13.908,00
2.2	Acquisizione del SW applicativo in configurazione di mercato PDL e Server	licenza d'uso III.	1	450.000,00	450.000,00	549.000,00
2.3	Servizi per la personalizzazione del sistema	gg/u	350	380,00	133.000,00	162.260,00
2.4	Assistenza evolutiva	gg/u	140	380,00	53.200,00	64.904,00
2.5	Realizzazione del Portale	gg/u	150	380,00	57.000,00	69.540,00
2.6	Sperimentazione e collaudo su sito pilota	gg/u	30	380,00	11.400,00	13.908,00
2.7	Avviamento e dispiegamento del sistema	gg/u	94	380,00	35.720,00	43.578,40
2.8	Garanzia di 36 mesi	anno	3	120.000,00	360.000,00	439.200,00
3.1	Acquisizione HW e SW di base (server e storage)	Server	1	220.000,00	220.000,00	268.400,00
3.2	Acquisizione HW e SW di base (conference system e sistema di videoregistrazione)	PDL	188	4.500,00	846.000,00	1.032.120,00
4.	Addestramento tecnico all'uso della strumentazione	gg/u	157	380,00	59.660,00	72.785,20
5.	Comunicazione e pubblicità	corpo	1	5.000,00	5.000,00	6.100,00
6.	Spese di trasferta (10% del corrispettivo economico di ca. 257 gg/u calcolate sulle giornate richieste al Fornitore della tecnologia per attività on-site)	10%	26	380,00	9.880,00	12.053,60
TOTALE					2.384.260,00	2.908.797,20

Nel calcolo indicato sono previsti i costi per la predisposizione e l'avvio dell'intero sistema (voci di costo che vanno dal punto 1 al punto 3.1 e dal punto 4 al punto 6 del prospetto); i costi legati alle singole postazioni di lavoro (4 per ogni commissione o sezione) sono calcolati al punto 3.2.

Per quanto attiene ai costi di gestione si rappresenta che al punto 2.8 si prevede la garanzia per tre anni del software personalizzato, inclusivo di tutti gli eventuali interventi correttivi, mentre al punto 2.4 si prevede la realizzazione di eventuali interventi di natura evolutiva per lo stesso periodo. Analogamente per le componenti HW è prevista la garanzia per 36 mesi.

Con riferimento al comma 1, lettera g), che prevede la disciplina delle controversie in materie di riconoscimento della protezione internazionale, *le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, sono già espletate dall'amministrazione giudiziaria con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Relativamente alle disposizioni novellate al comma 18 dell'articolo 35-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150 che prevedono l'adozione di un provvedimento del responsabile dei Sistemi Informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestante la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti disciplinati dallo stesso articolo, si evidenzia che il completo sviluppo del processo civile telematico presso gli uffici giudiziari già consente il deposito telematico degli atti e dei documenti processuali nonché la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; in tal senso, i necessari adempimenti di natura tecnica, saranno espletati attraverso l'utilizzo delle risorse ordinarmente iscritte a legislazione vigente sul bilancio del Ministero della giustizia per*



l'anno 2017- U.d.V. 1.2 "Giustizia Civile e Penale" nell'ambito dell'Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, sui seguenti capitoli:

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica	7203	15,09	14,09	14,09

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

Le norme disciplinano le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, regolate dal rito sommario di cognizione. Al riguardo, *le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, potranno essere espletate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

La disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b), n. 3) prevede il collegamento audiovisivo fra l'aula di udienza ed il Centro di cui all'art. 14 del d.lgs n. 286/1998, ai fini della convalida del provvedimento di trattenimento. Tale collegamento sarà realizzato utilizzando la piattaforma Lync (Skype for business) su rete pubblica (internet), che non comporta nuovi costi di investimento e di gestione.

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, infatti, già dispone e utilizza tale piattaforma per le attività di istituto e i costi, relativi al rinnovo annuale delle licenze (circa 93 mila euro annui), sono coperti dalle dotazioni di bilancio a legislazione vigente (CAP. 7365, CDR 4, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è pari a euro 2.075.155).

Le altre disposizioni dell'articolo sono di natura meramente ordinamentale o di coordinamento con le norme istitutive della sezione specializzata e della nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.



Con riferimento alle disposizioni concernenti la disciplina procedimentale in materia di protezione internazionale, *le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, sono già espletate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale)

La disposizione, al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al fine di uniformare l'ordinamento interno a quanto rilevato dalla Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2013/0276. Nello specifico la Commissione lamenta il mancato recepimento delle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 8, nonché dell'art. 1, paragrafo 7, lettera a) della direttiva 2011/51/UE, limitatamente alla prima parte dei paragrafi 3bis e 3ter, introdotti nell'art. 12 della direttiva 2003/109/CE.

La disposizione specifica, sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea, il regime dell'annotazione da apporre sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale, che deve recare l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea che l'ha riconosciuta.

La disposizione proposta, essendo di natura meramente ordinamentale e chiarificatrice del regime delle annotazioni nella materia de qua, già previsto dalla norma che si intende sostituire, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare più puntualmente il regime dell'apposizione delle annotazioni sul permesso di soggiorno, in adempimento che già rientra nell'ambito dell'ordinaria attività di istituto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, in particolare, degli operatori degli Uffici Immigrazione delle Questure e che è retribuita con i capitoli di spesa stipendiali.

La disposizione, inoltre, al comma 1, lettera a), numero 2), disciplina le modalità di allontanamento per i casi in cui si debba procedere all'espulsione, per i motivi già previsti dall'art. 9, comma 10, di uno straniero che sia soggiornante di lungo periodo e beneficiario di protezione internazionale.

In questo caso, conformemente alla disciplina europea, è previsto che l'allontanamento debba avvenire verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato membro della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale.

Non si tratta di attività nuove, ma di specificazione delle modalità dell'allontanamento, che deve essere eseguito, prioritariamente, in questo caso, verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale.

Tale attività, già prevista dal comma 10 dell'art. 9, non comporta nuovi o maggiori oneri, rientrando tra quelle già svolte al verificarsi di tali circostanze ed è svolta con le risorse disponibili sul capitolo 2646 PG



09 "Spese di viaggio, trasporto e mantenimento indigenti per ragioni di sicurezza pubblica" del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Missione ordine pubblico.

La disposizione, infine, al comma 1, lettera b), reca due previsioni che mirano ad accelerare e semplificare i procedimenti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri. Si prevede, infatti, che l'istanza, corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali e di alloggio, sia inoltrata dal richiedente in via telematica al competente sportello unico per l'immigrazione. In conseguenza della semplificazione introdotta, si prevede il dimezzamento (da 180 a 90 giorni) del termine per il rilascio del medesimo nulla osta.

Al riguardo si rappresenta che il costo dell'evoluzione sul sistema informatico SPI della procedura per il rilascio del nullaosta per il ricongiungimento familiare, consistente nell'invio telematico della domanda con i relativi documenti allegati, è stimato in euro 400.000 per l'anno 2017, al quale si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo n.7365, procedendo ad una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse ivi allocate.

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

La norma specifica l'autorità competente in materia di convalida dei provvedimenti di esecuzione coattiva dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari, attribuiti alla nuova sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea e prevede, altresì, le modalità di partecipazione all'udienza per la convalida, attraverso un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il Centro di cui all'art. 14 del d.lgs n. 286/1998, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), n. 3, per il collegamento audiovisivo ai fini della convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.

Per tale collegamento, potrà essere utilizzata la piattaforma Lync (Skype for business) su rete pubblica (internet), di cui il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno già dispone e ai costi del presente articolo si provvede con le dotazioni di bilancio a legislazione vigente del capitolo 7365, pg 2, e del capitolo 2270, del Dipartimento Libertà civili e immigrazione.

Articolo 11

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)

La norma prevede un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali di magistrati, fino ad un massimo di n. 20 unità, diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti connessi con le richieste di



accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria, da parte di emigranti presenti sul territorio nazionale, nonché ulteriori procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.

Si prevede di corrispondere ai magistrati applicati presso le sedi giudiziarie, il 50% dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per un periodo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 6 mesi.

A tal fine, si evidenziano, di seguito, gli oneri connessi:

Calcolo degli oneri:

Indennità mensile euro 2.173,38 così calcolata:

Importo stipendiale tabellare su base annua (HH03)	39.307,45
INPDAP	9.512,40
IRAP	3.341,13
Totale onere unitario annuo	52.160,98
<i>Indennità mensile (52.160,98 : 12 : 2)</i>	<i>2.173,38</i>

Onere anno 2017 (9 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 9 (mesi) = euro 391.208,40

Onere anno 2018 (12 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 12 (mesi) = euro 521.611,20

Onere anno 2019 (3 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 3 (mesi) = euro 130.402,80

Riepilogo oneri:

Anno 2017 (9 mesi) euro 391.208,40

Anno 2018 (12 mesi) euro 521.611,20

Anno 2019 (3 mesi) euro 130.402,80

Al magistrato applicato è inoltre riconosciuto il diritto ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni, esclusivamente ai fini di futuri trasferimenti.

Articolo 12

(Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

Le assunzioni proposte rientrano nella disponibilità della relativa dotazione organica, come determinata a seguito delle riduzioni operate con il D.P.C.M. 22 maggio 2015, e con riferimento al personale in servizio al 12 dicembre 2016, come di seguito rappresentato:



PERSONALE DELLA TERZA AREA

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22/05/2015	PERSONALE IN SERVIZIO AI 12/12/2016	POSTI DISPONIBILI
8.356	7.743	565 (*)

(*) esclusi i posti fuori ruolo

Le assunzioni di 250 unità di personale comportano un costo annuo complessivo di € 10.266.149,51 calcolato, al lordo degli oneri a carico dello Stato (38,38% sulla retribuzione fissa, 32,7% sulla quota F.U.A. e sul compenso per lavoro straordinario), sulla base del trattamento economico fisso, della quota F.U.A., del compenso per lavoro straordinario e del buono pasto. Il costo è riferito al personale appartenente all' Area III, posizione economica F1, in relazione alle fasce retributive della medesima Area, sulla base del vigente C.C.N.L.. Di seguito si riportano le tabelle riepilogative dei costi rilevati:

Tratt. Economico Fisso

Posizione Economica	stipendio aggiornato al 01/07/2010				
	stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazione	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area III - F1	€ 21.283,74	€ 1.773,65	€ 3.162,48	€ 26.219,87	€ 36.283,06

F.U.A. ultimo definito anno 2015

Posizione Economica	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area III - F1	€ 684,96	€ 908,94

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Posizione Economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	Numero 10 ore mensili per 11 mesi	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area III - F1	€ 14,06	110	€ 1.546,80	€ 2.052,60

BUONI PASTO

Posizione Economica	Importo buono pasto	numero 5 buoni pasto settimanali per 52 settimane	Totale costo buoni pasto
---------------------	---------------------	---	--------------------------



Area III - F1	€ 7,00	260	€ 1.820,00
---------------	--------	-----	------------

COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO

Posizione Economica	Trattamento Economico Unitario Complessivo				Totale lordo oneri STATO
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro straordinario	Buoni pasto	
Area III - F1	€ 36.283,06	€ 908,94	€ 2.052,60	€ 1.820,00	€ 41.064,60

COSTO COMPLESSIVO PER 250 UNITA'

Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo complessivo annuo lordo oneri Stato
Area III - F1	250	€ 41.064,60	10.266.149,51

In considerazione dei tempi tecnici previsti per il reclutamento delle n. 250 unità di personale, l'onere complessivo sopra illustrato è stato imputato in bilancio nel 2017 per i 3/12 (mese di decorrenza prevista per le assunzioni: ottobre).

A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Art. 13

(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

La norma è tesa a consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e dei compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dal DPCM 84/2015, nonché a sostenere gli interventi



educativi, i programmi di inserimento lavorativo, le misure di sostegno all'attività trattamentale e gli interventi in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

La norma autorizza il Ministero della giustizia, a procedere, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 all'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nell'Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale, nonché di mediatore culturale.

Si rappresenta infatti, che l'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale, ma, nel contempo, non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo, contrariamente, si è provveduto alla rideterminazione delle piante organiche a seguito di procedure di revisione della spesa, cui si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna).

L'integrazione di personale, con particolare riferimento al personale di servizio sociale che, nello specifico, è quello incaricato di assicurare l'attuazione dei provvedimenti penali in area esterna, si pone come azione indispensabile di miglioramento per rendere funzionalmente capaci tali uffici di provvedere agli adempimenti istituzionali loro demandati.

L'intervento proposto consente l'assunzione di un massimo di 60 unità di personale giovane, motivato e adeguatamente formato, comunque nel limite delle attuali dotazioni organiche, appartenente all'Area terza funzionale del Comparto Ministeri che permetterà al Dipartimento di far diventare, nel futuro, l'esecuzione penale esterna maggioritaria rispetto all'esecuzione penitenziaria.

La quantificazione degli oneri stipendiali annui delle 60 unità è rappresentata nella tabella sotto riportata:

Qualifica	Unità da assumere	Onere trattamento fondamentale	Onere trattamento accessorio (valore medio annuo)	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Totale generale
Funzionario area pedagogica e mediatore culturale - III - F1	60	€ 38.619,34	€ 1.203,11	€ 39.822,45	€ 2.389.347,00
ONERE ANNUO (arrotondato)					€ 2.400.000,00



Considerato che l'assunzione del predetto personale avverrà non prima del mese di settembre 2017 e che per l'espletamento delle prove selettive è stata quantificata una spesa di euro 400.000, per il solo anno 2017, così determinata:

Attività	Spesa
Locazione locali	210.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	40.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	27.000,00
Cancelleria e stampati	33.000,00
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	90.000,00
Totale	400.000,00

L'onere complessivo viene così rimodulato:

Voce di costo	Anno 2017 (oneri stipendiali a decorrere dal 1° settembre 2017)	Anno 2018 e a regime
Onere per l'espletamento delle procedure concorsuali	400.000,00	0
Oneri stipendiali	800.000,00	2.400.000,00
ONERE ANNUO	1.200.000,00	2.400.000,00

Per la copertura degli oneri è prevista una specifica autorizzazione di spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede *ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento*.

Art. 14

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare)

La norma aumenta di 10 unità il contingente del personale locale per le accresciute esigenze derivanti dal potenziamento della presenza della rete diplomatica e consolare nel continente africano, derivante anche dall'emergenza in materia di immigrazione.

Gli oneri sono valutati sulla base dell'ultimo costo medio storico accertato per il personale a contratto assunto localmente dalle sedi africane (20.300 euro, lordo amministrazione), che, prudenzialmente, è aumentato del 2% per ciascun anno del decennio, per tenere conto della dinamica salariale media



storicamente accertata per il personale della categoria. Per il solo primo anno, l'onere è considerato al 50%, per tenere conto del tempo necessario per l'espletamento delle prove concorsuali e per l'effettiva assunzione dei vincitori.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amministrazione)	Costo per 10 unità (anno intero)	Costo per 10 unità (6 mesi)
2017		20.300	203.000	101.500
2018	2%	20.706	207.060	
2019	2%	21.120	211.201	
2020	2%	21.543	215.425	
2021	2%	21.973	219.734	
2022	2%	22.413	224.128	
2023	2%	22.861	228.611	
2024	2%	23.318	233.183	
2025	2%	23.785	237.847	
2026	2%	24.260	242.604	

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 101.500 per l'anno 2017, euro 207.060 per l'anno 2018, ed euro 242.604 a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Art. 15

(Rifiuto di ingresso)

L'articolo si limita ad individuare l'autorità competente ad adottare la decisione di inserimento nel Sistema di informazione Schengen di rifiuto di ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri che abbiano commesso gravi reati e ad individuare l'autorità giudiziaria competente a conoscere dei relativi ricorsi. Si tratta di un'attività che, peraltro, già rientra nelle attribuzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le disposizioni di natura esclusivamente ordinamentali non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

(Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo)

L'articolo inserisce il ricorso giurisdizionale avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo tra quelli per i quali il Codice del processo amministrativo prevede un rito abbreviato.

Le disposizioni di natura esclusivamente ordinamentale non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17



(Disposizioni per l'identificazione di cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità nel territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)

La realizzazione di hot-spot in cui effettuare le operazioni di soccorso e di prima assistenza e di identificazione, nonché rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico è prevista nella road-map presentata dal Governo italiano alla Commissione europea in attuazione delle decisioni (UE) del Consiglio n. 1523 e 1601 del settembre 2015.

Il Ministero dell'interno ha individuato alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di "hot spot", in cui sono canalizzati i flussi di migranti e all'interno dei quali è effettuato un primo screening sanitario, per rilevare la necessità e l'urgenza di cure più appropriate e l'eventuale presenza di condizioni di vulnerabilità. Successivamente, sono avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni di base, tra cui, in particolare la volontà del migrante di richiedere protezione internazionale. Al migrante viene, altresì, fornita ogni informazione utile sul programma di ricollocazione all'interno di altri Stati membri dell'Unione europea nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione, che ai sensi degli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 (c.d. regolamento Eurodac) costituisce un obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea,

Tali funzioni vengono svolte nell'ambito delle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia), oppure nell'ambito delle strutture governative di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale, previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 142/2015, all'interno delle quali, oltre alle attività di primo soccorso e assistenza, sono effettuate le attività di pre identificazione descritte.

L'operazione non comporta aumento dei costi, in quanto si tratta di stranieri che comunque vengono accolti nei centri governativi di prima accoglienza per le attività di soccorso e di prima assistenza.

Articolo 18

(Misure di contrasto dell'immigrazione illegale)

Per quanto concerne l'attivazione del sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, i costi stimati sono pari a 4 milioni di euro complessivi per il triennio 2017-2019 di cui 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, discendenti dallo sviluppo del *software*, il potenziamento dell'*hardware*, il collegamento con altre piattaforme, la traduzione dei provvedimenti, le statistiche e i servizi *help-desk*. Tali costi trovano la copertura finanziaria nell'ambito delle somme stanziare, per l'Italia di cui al Fondo per la Sicurezza Interna, come indicato nel Programma nazionale 2014-2020, approvato con la Decisione del 5 agosto 2015 e, più specificamente, in Obiettivo specifico n. 2



Frontiere, Obiettivo nazionale n. 2 Scambio di informazioni, che ha una dotazione pari a euro 22.000.000,00, e Obiettivo specifico n. 3 Sostegno operativo, Obiettivo Nazionale n. 2 Sostegno operativo alle frontiere, che ha una dotazione pari a euro 28.046.466,29. Con riferimento al collegamento fra il sistema SGA del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per la pubblica sicurezza, si tratta di una evolutiva per consentire lo scambio di dati in modalità *web-service*, con un costo stimabile non superiore a € 50.000, al quale si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del cap. 7365, CDR 4, tabella 8, che presenta una dotazione pari a euro 2.075.155, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, procedendo ad una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate.

Articolo 19

(Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

Il comma 3 dell'articolo prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri. Si ipotizza di portare la capienza complessiva fino a 1.600 posti.

Costi di realizzazione

Attualmente sono disponibili nei *Centri di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 286/1998* circa 360 posti; per portare la capienza complessiva fino a 1.600 posti, da attivare nel triennio 2017-2019, si prevede di procedere attraverso il ripristino della disponibilità di posti in strutture già destinate al *Centro di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 286/1998*, attualmente chiuse per lavori di ristrutturazione, e l'acquisizione di strutture di proprietà pubblica da riadattare.

I costi di realizzazione sono connessi alla ristrutturazione o all'adattamento di strutture esistenti.

Si stima un costo complessivo di circa 13 milioni di euro, calcolato sulla base dei costi medi di ristrutturazione dei *Centri di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 286/1998* sostenuti nell'ultimo periodo, ai quali si potrà far fronte a valere sulle risorse del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

Costi di gestione

I costi di gestione derivanti dall'attivazione dei nuovi posti (1.240) nel corso del triennio 2017-2019, sono riportati nella tabella seguente:

	incremento posti annuali	valore complessivo incrementale posti	posti	costo pcpd	iva	giorni	totale	Totale complessivo per anno
			A	B	C	D	A*B*C*D	
anno 2017	500	500	500	35	1,22	180	€ 3.843.000,00	€ 3.843.000,00
			500	35	1,22	365	€ 7.792.750,00	
anno 2018	600	1100	600	35	1,22	180	€ 4.611.600,00	€ 12.404.350,00
			1100	35	1,22	365	€ 17.144.050,00	
anno 2019	140	1240	140	35	1,22	180	€ 1.076.040,00	€ 18.220.090,00



Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Con riferimento al comma 4, si rappresenta che la somma da autorizzare per l'anno 2017, pari a euro 19.125.000,00, è costituita dagli oneri necessari alla predisposizione dei voli per i rimpatri e per le spese del relativo personale.

Si precisa che le somme necessarie alla predisposizione dei voli per i rimpatri e per le spese del relativo personale sono state stimate su 10 mesi, in considerazione del fatto che i primi 2 mesi del corrente anno sono ormai trascorsi.

Per quanto concerne il programma dei rimpatri che saranno effettuati, è ipotizzabile prevedere l'organizzazione di 17 voli charter nel corso del corrente anno.

Agli oneri predetti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) del periodo di programmazione 2014/20, già destinate ai rimpatri per una quota pari a euro 27.500.000.

Art. 20

(Relazione del Governo sullo stato di attuazione)

La disposizione che prevede una relazione del Governo al Parlamento per i primi tre anni di applicazione del decreto non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 reca la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020, ai quali si provvede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n.90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario. Al riguardo si evidenzia che le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'ultimo triennio sono state mediamente superiori a 120 milioni di euro. Peraltro, le somme non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario e accertate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 79 del 2012 sono state mediamente pari a 54 milioni di euro nel periodo 2012-2015;

c) quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno




2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 101.500 euro per l'anno 2017, per 207.060 euro per l'anno 2018 e per 242.604 euro a decorrere dall'anno 2019. Il comma 2 prevede che le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

16 FEB. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017.

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la celere definizione dei procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per l'accelerazione dei relativi procedimenti giudiziari, nel rispetto del principio di effettività, in ragione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e dell'incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali;

ravvisata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad accelerare l'identificazione dei cittadini stranieri, per far fronte alle crescenti esigenze connesse alle crisi internazionali in atto e alla necessità di definire celermente la posizione giuridica di coloro che sono condotti nel territorio nazionale in occasione di salvataggi in mare o sono comunque rintracciati nel territorio nazionale;

ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare la rete dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di assicurare al Ministero dell'interno le risorse necessarie per garantire la effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare;

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;

su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)

1. Sono istituite presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

Articolo 2.

(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)

1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente, per le finalità di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese. Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo del presente comma. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche

sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.

2. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.

3. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalità con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017.

Articolo 3.

(Competenza per materia delle sezioni specializzate)

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;

d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica.

Articolo 4.

(Competenza territoriale delle sezioni)

1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate secondo il seguente criterio:

a) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Bari è competente la sezione specializzata di Bari;

b) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna e Marche è competente la sezione specializzata di Bologna;

c) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Brescia è competente la sezione specializzata di Brescia;

d) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Sardegna è competente la sezione specializzata di Cagliari;

e) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa: è competente la sezione specializzata di Catania;

f) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Calabria è competente la sezione specializzata di Catanzaro;

g) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Toscana e Umbria è competente la sezione specializzata di Firenze;

h) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Basili-

cata e del distretto della Corte di appello di Lecce è competente la sezione specializzata di Lecce;

i) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Milano è competente la sezione specializzata di Milano;

l) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani: è competente la sezione specializzata di Palermo;

m) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Lazio e della Regione Abruzzo è competente la sezione specializzata di Roma;

n) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Campania e Molise è competente la sezione specializzata di Napoli;

o) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è competente la sezione specializzata di Torino;

p) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto è competente la sezione specializzata di Venezia.

2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione.

3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede.

4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida.

5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.

Articolo 5.

(Competenze del Presidente della sezione specializzata)

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

CAPO II

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INNANZI ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PERSONA INTERNAZIONALMENTE PROTETTA E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONNESSI AI FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE. MISURE DI SUPPORTO AD INTERVENTI EDUCATIVI NELLA MATERIA DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA

Articolo 6.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3-bis. Salvo quanto previsto ai commi 3-ter e 3-quater, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. In caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la notificazione si intende ese-

guita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione.

3-ter. Quando il richiedente è accolto o trattenuto nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono notificati, in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta ovvero la consegna di copia dell'atto al richiedente sia impossibile per irreperibilità dello stesso, il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

3-quater. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento possono altresì eseguirsi, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata a tal fine indicato dal richiedente. L'atto o il provvedimento è notificato nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia per immagine del documento cartaceo. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non è consegnabile per causa imputabile al destinatario, la comunicazione si intende eseguita nel momento in cui nella casella di posta elettronica della Commissione territoriale diviene disponibile l'avviso di mancata consegna a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3-quinquies. Quando la notificazione è eseguita ai sensi dei commi *3-bis*, secondo periodo, *3-ter*, quarto periodo, e *3-quater*, terzo periodo, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

3-sexies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in

caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattamento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

3-*septies*. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3-*ter*, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»;

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.»;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Verbale del colloquio personale*). - 1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione.

2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.

6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.»;

d) all'articolo 32, comma 4, le parole: «salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «salvo gli effetti dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4»;

e) all'articolo 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.»;

f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 35-bis»;

2) al comma 2-bis, le parole: «dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13»;

g) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (*Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale*). - 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*);

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *c*).

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b*).

6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di

un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.

9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

- a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
- b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
- c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando la videoregistrazione non è resa disponibile ovvero l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso

per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.

17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera *b-bis*), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.

18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».

Articolo 7.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il ricorrente» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora»;

b) all'articolo 17, comma 2, le parole: «, in composizione monocratica,» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

c) l'articolo 19 è abrogato;

d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.- *(Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia)*. - 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;

e) all'articolo 20, comma 2, le parole: «in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

Articolo 8.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3, le parole: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento

o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;

2) al comma 5 le parole, ovunque ricorrano, «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quarto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.»;

c) all'articolo 14:

1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»

sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»;

4) al comma 6, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,»;

d) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (*Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale*). - 1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.

3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.».

Articolo 9.

(*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale*)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come

definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]";

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»;

b) all'articolo 29:

1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta»;

2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

Articolo 10.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

1. All'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'interessato è trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.».

Articolo 11.

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e

umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interPELLI di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

Articolo 12.

(Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 13.

(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare)

1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 101.500 per l'anno 2017, di euro 207.060 per l'anno 2018, di euro 242.604 a decorrere dall'anno 2019.

CAPO III

MISURE PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA NONCHÈ PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DEL TRAFFICO DI MIGRANTI

Articolo 15.

(Rifiuto di ingresso)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal Direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».

2. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *q-quater*), è inserita la seguente: «*q-quinquies*) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).».

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo)

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-quinquies*) è inserita la seguente:

«*m-sexies*) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:».

Articolo 17.

(Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:

«Art. 10-ter *(Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)*. – 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletica sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.»

Articolo 18.

(Misure di contrasto dell'immigrazione illegale)

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-*septies*. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.».

2. Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

Articolo 19.

(Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa conva-

lida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.».

3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.

4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI — Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20.

(Relazione del Governo sullo stato di attuazione)

1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

Articolo 21.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, 8, comma 1, lettere *a)*, *b)*, numeri 2), 3) e 4), e *c)*, e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalità in vigore prima della predetta data.

4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera *a)*, *b)* ed *e)*, 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;

c) quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 euro per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 101.500 euro per l'anno 2017, per 207.060 euro per l'anno 2018 e per 242.604 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2017.

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI – MINNITI – ORLANDO –
ALFANO – PADOAN

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

